

TESTO UNICO SULLE UNIVERSITA'

Roma, 31 ottobre 2000

INDICE DEL TESTO UNICO SULLE UNIVERSITA'

LIBRO I

PARTE I PRINCIPI DI AUTONOMIA

TITOLO I

PRINCIPI SULL'ORDINAMENTO E LA PROGRAMMAZIONE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Autonomia delle università

Art. 3 Denominazione

Art. 4 Disposizioni per le università non statali

Art. 5 Filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello
universitario stranieri

Art. 6 Scuole superiori

Capo II

Programmazione e gestione del sistema universitario

Art. 7 Programmazione del sistema universitario

Art. 8 Comitati regionali di coordinamento

Capo III

Autonomia finanziaria, controllo e valutazione

Art. 9 Autonomia finanziaria e controllo delle università

Art. 10 Nuclei di valutazione interna

Art. 11 Lingua

TITOLO II

PRINCIPI SULL'INSEGNAMENTO, LO STUDIO E GLI STUDENTI: ORDINAMENTO DIDATTICO, DIRITTO ALLO STUDIO, ABILITAZIONI

Capo I

Autonomia didattica

Art. 12 Ordinamenti didattici

Art. 13 Regolamenti dei corsi di studio

Art. 14 Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

Art. 15 Commissioni paritetiche

Capo II
Diritto allo studio

- Art. 16 Finalità
- Art. 17 Interventi dello Stato, delle regioni e delle università
- Art. 18 Uniformità di trattamento
- Art. 19 Principi generali
- Art. 20 Borse di studio
- Art. 21 Regioni a statuto speciale
- Art. 22 Attribuzioni
- Art. 23 Attività a tempo parziale
- Art. 24 Corsi intensivi
- Art. 25 Concorso delle università agli altri interventi
- Art. 26 Prestiti d'onore
- Art. 27 Incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio
- Art. 28 Alloggi
- Art. 29 Studenti stranieri
- Art. 30 Beni immobili e mobili
- Art. 31 Accertamenti
- Art. 32 Sanzioni
- Art. 33 Pubblicità
- Art. 34 Assistenza studenti disabili

Capo III
Accessi ai corsi

- Art. 35 Ambito di applicazione
- Art. 36 Programmazione a livello locale
- Art. 37 Criteri per la programmazione a livello nazionale
- Art. 38 Ammissione

PARTE II
DISCIPLINA

TITOLO I
PERSONALE

Capo I
Organici, reclutamento e trasferimento dei professori e dei ricercatori

- Art. 39 Organici - competenze delle università
- Art. 40 Ruolo dei professori universitari e ruolo dei ricercatori
- Art. 41 Copertura dei posti di ruolo
- Art. 42 Procedure per la nomina in ruolo
- Art. 43 Trasferimenti

Capo II

Stato giuridico dei professori di prima fascia

- Art. 44 Straordinariato
- Art. 45 Libertà di insegnamento e ricerca
- Art. 46 Inamovibilità
- Art. 47 Obblighi
- Art. 48 Altri doveri didattici dei professori
- Art. 49 Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarità.
- Art. 50 Tempo pieno e tempo definito.
- Art. 51 Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca
- Art. 52 Divieto di cumulo di impieghi
- Art. 53 Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
- Art. 54 Opzione dei docenti in aspettativa
- Art. 55 Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione
- Art. 56 Inosservanza del regime delle incompatibilità
- Art. 57 Funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario
- Art. 58 Congedo straordinario e aspettativa
- Art. 59 Alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attività didattiche e scientifiche anche in Università o Istituti esteri o internazionali
- Art. 60 Promozione e verifica della produzione scientifica del professore ordinario
- Art. 61 Divieto di comando
- Art. 62 Dimissioni e riammissioni in servizio
- Art. 63 Collocamento fuori ruolo per limiti di età
- Art. 64 Collocamento a riposo - nomina a professore emerito o onorario
- Art. 65 Dispensa dal servizio
- Art. 66 Professori di cittadinanza non italiana
- Art. 67 Richiamo di norme

Capo III

Stato giuridico dei professori di seconda fascia

- Art. 68 Professori associati - rinvio alla disciplina dei professori ordinari
- Art. 69 Conferma in ruolo dei professori associati
- Art. 70 Collocamento fuori ruolo e a riposo dei professori associati

Capo IV

Stato giuridico dei ricercatori

- Art. 71 Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori
- Art. 72 Conferma dei ricercatori
- Art. 73 Compiti dei ricercatori
- Art. 74 Incompatibilità e regime di impegno dei ricercatori
- Art. 75 Congedo straordinario per ragioni di studio o di ricerca
- Art. 76 Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica dei ricercatori
- Art. 77 Passaggio dei ricercatori nei ruoli della Pubblica Istruzione
- Art. 78 Riammissione in servizio

CAPO V

Sanzioni disciplinari

- Art. 79 Sanzioni disciplinari
- Art. 80 Censura
- Art. 81 Altre sanzioni
- Art. 82 Sospensione cautelare
- Art. 83 Chiusura dei corsi
- Art. 84 Corte di disciplina
- Art. 85 Richiamo di norme

Capo VI

Norme comuni sull'attività didattica

- Art. 86 Ulteriori norme sull'attività di docenza dei professori e dei ricercatori
- Art. 87 Conferimento di affidamenti e supplenze

Capo VII

Personale docente e di ricerca non di ruolo

- Art. 88 Professori a contratto
- Art. 89 Collaboratori ed esperti linguistici
- Art. 90 Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca

Capo VIII

Norme comuni sul trattamento economico e riconoscimento dei servizi

- Art. 91 Trattamento economico dei professori
- Art. 92 Progressione economica del ruolo dei professori
- Art. 93 Trattamento economico dei ricercatori
- Art. 94 Rinvio
- Art. 95 Incentivazione dei professori e dei ricercatori
- Art. 96 Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi

Capo IX

Personale tecnico-amministrativo

- Art. 97 Competenza delle università
- Art. 98 Disciplina del rapporto di lavoro
- Art. 99 Disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti
- Art. 100 Contratto di lavoro del direttore amministrativo

TITOLO II
RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI E DEI DIPLOMI ED EQUIPOLLENZE

- Art. 101 Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero
- Art. 102 Riconoscimenti ed equipollenze dei titoli di dottorato di ricerca conseguiti all'estero
- Art. 103 Equipollenze tra titoli accademici italiani
- Art. 104 Riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive Accademie e Scuola di applicazione
- Art. 105 Riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la scuola di applicazione e la Scuola trasporti
- Art. 106 Corsi svolti presso l'Accademia militare

TITOLO III
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- Art. 107 Scuole di specializzazione
- Art. 108 Studenti
- Art. 109 Consiglio della scuola
- Art. 110 Corsi di perfezionamento
- Art. 111 Formazione a tempo pieno del medico specialista
- Art. 112 Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali
- Art. 113 Formazione degli insegnanti delle scuole secondarie
- Art. 114 Dottorato di ricerca
- Art. 115 Esenzioni fiscali
- Art. 116 Sospensione

TITOLO IV
ACCESSO ALLE PROFESSIONI

- Art. 117 Titoli
- Art. 118 Disciplina regolamentare
- Art. 119 Equipollenze ai fini dell'ammissione agli esami di Stato
- Art. 120 Esercizio dell'attività psicoterapeutica

TITOLO V
SEDI ED EDILIZIA

- Art. 121 Approvazione dei progetti e dichiarazione di pubblica utilità

TITOLO VI
FINANZIAMENTO STATALE

Capo I

Disposizioni generali

- Art. 122 Finanziamenti
- Art. 123 Fondo di finanziamento ordinario
- Art. 124 Fondo per l'edilizia
- Art. 125 Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario
- Art. 126 Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca
- Art. 127 Fondo d'intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore
- Art. 128 Assegni per la collaborazione all'attività di ricerca

Capo II

Finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute

- Art. 129 Contributo di funzionamento

TITOLO VII
ATTIVITA' SPORTIVA

- Art. 130 Comitati sportivi

TITOLO VIII
SANITA'

Capo I

Rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed università. Norme generali

- Art. 131 Protocolli di intesa tra università e regioni
- Art. 132 Aziende ospedaliero-universitarie
- Art. 133 Organizzazione interna delle aziende
- Art. 134 Organi delle aziende
- Art. 135 Finanziamento patrimonio e contabilità

Capo II

Norme speciali per il personale universitario che svolge funzioni assistenziali

- Art. 136 Attività assistenziali dei professori e dei ricercatori universitari, nonché delle figure equiparate
- Art. 137 Incarichi, valutazione e sanzioni
- Art. 138 Opzioni
- Art. 139 Personale a contratto
- Art. 140 Trattamento economico del personale universitario
- Art. 141 Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali

TITOLO IX

DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI UNIVERSITA' E SCUOLE

- Art. 142 Scuole per interpreti e traduttori
- Art. 143 Formazione degli insegnanti della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano
- Art. 144 Formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza
- Art. 145 Qualifica di dottore
- Art. 146 Laurea alla memoria
- Art. 147 Laurea *ad honorem*

PARTE III NORME SPECIALI

TITOLO I

ISTITUZIONI UNIVERSITARIE CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Art. 148 Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste
- Art. 149 Scuola superiore S. Anna di Pisa
- Art. 150 Scuola archeologica italiana di Atene
- Art. 151 Università di Trento, Bolzano e Valle d'Aosta

TITOLO II
ACCESSI ALLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA PREVISTI DA PARTICOLARI
DISPOSIZIONI

- Art. 152 Rifugiati
- Art. 153 Apolidi
- Art. 154 Diplomati delle scuole europee
- Art. 155 Diplomati scuole britanniche in Italia
- Art. 156 Diplomati licei francesi di Milano e Torino
- Art. 157 Ammissione studenti stranieri
- Art. 158 Diplomati scuole svizzere

TITOLO III
RICONOSCIMENTI ED EQUIPOLLENZE DEI TITOLI DI STUDIO

- Art. 159 Equipollenza generale dei periodi di studi

TITOLI IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE

- Art. 160 Trattamento di missione di professori collocati a riposo
- Art. 161 Distacco temporaneo di ricercatori tecnologi e tecnici di ricerca
- Art. 162 Personale del Consorzio universitario a distanza
- Art. 163 Corsi di lingua e cultura di particolari popolazioni

PARTE IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 164 Conservazione dei diritti riconosciuti
- Art. 165 Ritardo per motivi di studio per gli studenti
- Art. 166 Ritardo per motivi di studio all'estero
- Art. 167 Dottorato di ricerca

TITOLO II PERSONALE

- Art. 168 Fondo incentivazione professori e ricercatori
- Art. 169 Ricercatori astronomi e geofisici
- Art. 170 Assistenti del ruolo ad esaurimento
- Art. 171 Trasferimenti dell'Università di Trento
- Art. 172 Concorsi riservati per ricercatore
- Art. 173 Liberi docenti
- Art. 174 Norma di interpretazione autentica
- Art. 175 Utilizzazione docenti istituzioni scolastiche

TITOLO II SANITA'

- Art. 176 Norme sulla costituzione di aziende ospedaliero-universitarie e di policlinici gestiti da università non statali, nonché sulla trasformazione dei policlinici universitari
- Art. 177 Norma transitoria sui policlinici universitari
- Art. 178 Ambito di applicazione delle norme riguardanti il personale
- Art. 179 Norme transitorie per il personale universitario
- Art. 180 Disposizioni per le università non statali
- Art. 181 Costituzione di aziende
- Art. 182 Norme concernenti l'Azienda Policlinico Umberto I
- Art. 183 Relazione sull'attività delle aziende
- Art. 184 Ammissione medici extracomunitari alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia

TITOLO III FINANZIAMENTI

- Art. 185 Mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria
- Art. 186 Monitoraggio dei flussi di cassa per le università

TITOLO IV ATTIVITA' SPORTIVA

- Art. 187 Trasformazione istituti superiori di educazione fisica ed istituzione corso di laurea in scienze motorie
- Art. 188 Istituto universitario di scienze motorie di Roma
- Art. 189 Personale tecnico-amministrativo degli Isef pareggiati
- Art. 190 Convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano
- Art. 191 Norme finali e transitorie

PARTE V
NORME ABROGATE

Art. 192 Norme abrogate

LIBRO II

- Art. 1 Programmazione del sistema universitario
- Art. 2 Comitati regionali di coordinamento
- Art. 3 Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero
- Art. 4 Scuola di specializzazione
- Art. 5 Studenti
- Art. 6 Consiglio della scuola
- Art. 7 Corsi di perfezionamento
- Art. 8 Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste

LIBRO I

PARTE I PRINCIPI DI AUTONOMIA

TITOLO I PRINCIPI SULL'ORDINAMENTO E LA PROGRAMMAZIONE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Capo I *Disposizioni generali*

Art. 1 **Definizioni**

Ai fini del presente Testo unico si intende per:

- a) "università o ateneo": le università e gli istituti di istruzione universitaria statali;
- b) "università non statali": le università autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore di legale;
- c) "Ministero o Ministro": il Ministero o il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- d) "corsi di studio": i corsi di I e II livello, istituiti in conformità ai decreti di cui all'art. 12;
- e) "professori": i professori nominati nel ruolo di cui all'articolo 40;
- f) "ricercatori": i ricercatori nominati nel ruolo di cui all'articolo 40;
- g) "studenti": gli iscritti ai corsi di studio di cui alla lettera d).

Art. 2 **Autonomia delle università**

1. L'istruzione universitaria ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni. Essa è impartita, ai fini e agli effetti previsti dal presente Testo unico, nelle università statali e non statali.

2. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno capacità di diritto pubblico e di diritto privato. Hanno autonomia funzionale, didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

3. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative statali che vi operino espresso riferimento.

4. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.

5. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:

- a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria;
- b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

6. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi da 1 a 5 e degli statuti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

7. Gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui al presente articolo, secondo le procedure e le modalità ivi previste.

8. Gli statuti devono comunque prevedere:

- a) l'elettività del rettore;
- b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo;
- c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;
- d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente;
- e) l'adozione di curricula didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università;
- f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente;
- g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie.
- h) gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento.

9. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

10. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'articolo 9.

11. Gli statuti e i regolamenti [generali] di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

12. Il Ministro può, per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto

emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

13. Gli statuti delle università sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero e sul sito Internet dell'università.

FONTE:

Art. 1, Titolo I, Sezione I, Capo I. R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

Artt. 6 e 16, Titolo II, L. 9 maggio 1989, n. 168

Art. 6, D.L. n. 120 del 1995, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 21 giugno 1995, n. 236

Art. 3 Denominazione

1. Le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto d'istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali.

Art. 4 Disposizioni per le università non statali

1. Le università non statali operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili.

2. Le disposizioni relative ai nuclei di valutazione interni e al Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, si applicano anche alle università non statali.

3. Il Ministro riserva, con proprio decreto, una quota dei contributi per l'attribuzione alle università non statali di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati e in relazione agli esiti dell'attività di valutazione.

FONTE:

Art. 1, L. 29 luglio 1991, n. 243

Art. 3, L. 19 ottobre 1999, n. 370

Art. 5 Filiazione in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri

1. Alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che:

a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;

b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori.

2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'attività delle filiazioni è autorizzata con decreto del Ministro. L'autorizzazione si intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

4. L'autorizzazione determina l'applicazione delle esenzioni previste per le prestazioni aventi per oggetto l'attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università straniere.

5. Le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 possono stipulare, per le attività di insegnamento, contratti di diritto privato in conformità alle norme sui contratti di insegnamento previste per le università statali, nonché ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

FONTE:

Art. 2, L. 14 gennaio 1999, n. 4

Art. 6 **Scuole superiori**

1. Le Scuole Superiori sono istituti universitari ad ordinamento speciale che hanno lo scopo di svolgere programmi di alta formazione integrata con l'attività di ricerca. Esse possono:

a) svolgere attività didattiche integrative dei programmi dei corsi universitari organizzati dalle università per il conseguimento della laurea di primo o secondo livello;

b) istituire, previa convenzione con università italiane o straniere, corsi universitari per il conseguimento del titolo di II livello;

c) istituire in modo autonomo o in collaborazione con università italiane o straniere corsi annuali o biennali per il conseguimento del master universitario di primo o di secondo livello;

d) istituire in modo autonomo o in collaborazione con università italiane o straniere o altri enti corsi triennali o quadriennali per il conseguimento del dottorato di ricerca;

e) istituire altri corsi di alta formazione o di formazione continua, anche in collaborazione con università italiane e straniere o altri enti e/o amministrazioni pubbliche.

2. L'accesso ai corsi è subordinato al superamento di specifiche prove di idoneità nazionali, finalizzate ad accertare l'adeguato livello di preparazione dei candidati.

3. Nell'ambito dei finanziamenti riconosciuti dallo Stato alle università, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001 alle Scuole Superiori, tenuto conto delle loro peculiari caratteristiche strutturali e funzionali, quali istituti universitari ad ordinamento speciale, sono assegnati mezzi finanziari riconducibili al fondo per il finanziamento ordinario, al fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature, ed al fondo per la programmazione dello sviluppo universitario, sulla base di programmi triennali delle esigenze, da presentare al Ministero.

4. In coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 10, i nuclei di valutazione interna delle scuole superiori trasmettono al Ministero e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema

universitario, lo stato di avanzamento annuale del programma di cui al comma 1 ed al termine di ogni trienni un'apposita relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nel periodo.

5. Ai fini della valutazione dei risultati sarà tenuta in particolare considerazione la capacità delle Scuole Superiori di sperimentare programmi integrati di alta formazione, di formazione continua e di ricerca avanzata, legati alla nuova economia e alla nuove professionalità, svolti anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sia italiani che stranieri.

FONTE:

Art. 10, primo comma, D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito dalla L. 30 novembre 1973, n. 766

Capo II ***Programmazione e gestione del sistema universitario***

Art. 7 **Programmazione del sistema universitario**

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla programmazione del sistema universitario, in attuazione dell'articolo 20, comma 8, lett. a) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 8 **Comitati regionali di coordinamento.**

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i comitati regionali di coordinamento, in attuazione dell'articolo 20, comma 8, lett. b) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Capo III ***Autonomia finanziaria, controllo e valutazione***

Art. 9 **Autonomia finanziaria e controllo delle università**

1. Le università adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

2. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di

sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.

3. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato entro 15 giorni dall'emanazione nel Bollettino Ufficiale e nel sito Internet dell'università. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 2, comma 12.

4. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

5. Il controllo successivo della Corte dei Conti è esercitato ai soli fini della relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo, le università trasmettono alla Corte dei Conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

FONTE:

Art. 7, Titolo II, L. 9 maggio 1989, n. 168

Art. 5, comma 21, secondo periodo, L. 28 dicembre 1993, n. 537

Art. 10

Nuclei di valutazione interna

1. Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università, denominato «nucleo di valutazione di ateneo», composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Le università assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati richiesti dal Comitato stesso.

3. Le università, anche non statali, che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi alla programmazione universitaria, nonché dalle quote di incentivazione concesse in relazione agli esiti dell'attività di valutazione nonché dall'incentivazione prevista a favore dei ricercatori e dei professori universitari. Qualora il nucleo di valutazione di un ateneo non trasmetta al Ministero la relazione, i dati e le informazioni di cui al comma 2 entro il termine ivi determinato, al medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi

relativi alle quote di incentivazione finalizzate ad obiettivi predeterminati di cui agli articoli 123, comma 1, e 129, comma 3, nonché alle quote di incentivazione previste a favore dei professori e ricercatori dall'articolo 167.

4. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero e al Consiglio universitario nazionale (CUN) e alla Conferenza permanente dei rettori (CRUI) per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Le relazioni sono pubblicate nei siti Internet delle università entro quindici giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero.

FONTI:

Art. 1, L. 19 ottobre 1999, n. 370

Art. 5, commi 5, 22 e 23, L. 24 dicembre 1993, n. 537

Art. 11 **Lingua**

1. Nell'ambito della loro autonomia le università possono introdurre corsi in lingua diversa da quella italiana.

TITOLO II
PRINCIPI SULL'INSEGNAMENTO, LO STUDIO E GLI STUDENTI: ORDINAMENTO DIDATTICO, DIRITTO
ALLO STUDIO, ABILITAZIONI

Capo I
Autonomia didattica

Art. 12
Ordinamenti didattici

1. L'ordinamento dei corsi di studio universitari, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 13, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il CUN il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

- a) i livelli dei corsi e i relativi titoli, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
- b) i requisiti di ammissione e la durata dei corsi, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale;
- c) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
- d) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca.

2. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio ai decreti di cui al comma 1, entro diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale contenente i criteri specifici per i predetti corsi. Decorso infruttuosamente tale termine, non possono essere erogati alla università i finanziamenti previsti da accordi di programma o dai provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria fino alla data di trasmissione al Ministero dei regolamenti didattici contenenti gli adeguamenti predetti.

FONTE:

Art. 17, comma 95, L. 15 maggio 1997, n. 127

Art. 6, comma 6, L. 19 maggio 1999, n. 370

Art. 13
Regolamenti dei corsi di studio

1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 12, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 14, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato «regolamento didattico di ateneo». Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche ed è inviato al Ministero per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal

ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.

2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità ai decreti di cui all'art. 12, al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di studio universitari e di dottorato di ricerca.

FONTE:

Art. 11, L. 19 novembre 1990, n. 341

Art. 14

Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. I regolamenti didattici di ateneo devono in ogni caso prevedere:

- a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori, nell'ambito delle determinazioni del Ministero, per l'iscrizione ai corsi di studio universitari e per la elaborazione dei piani di studio;
- b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
- c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

2. Le università possono, inoltre, attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

- a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
- b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché, quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale.

3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.

4. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui al comma 1, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato e la stipulazione di apposite convenzioni.

5. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

6. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti, nonché delle forme di collaborazione e partecipazione.

FONTE:

Art. 6 e 8, L. 19 novembre 1990, n. 341

Art. 15
Commissioni partitetiche

1. Gli statuti degli atenei disciplinano l'istituzione di commissioni per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche presso le competenti strutture composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti di cui all'articolo 12.

FONTE:

Art. 6, comma 5, L. 19 ottobre 1999, n. 370

Capo II
Diritto allo studio

Art. 16
Finalità

1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, le norme di cui al presente capo dettano disposizioni per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

FONTE:

Art. 1, Capo I, L. 2 dicembre 1991, n. 390

Art. 17
Interventi dello Stato, delle regioni e delle università

1. Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari.

2. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.

3. Le università organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

4. Le regioni, le università, nonché gli enti ed istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 16. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.

FONTE:

Art. 3, Capo I, L. 2 dicembre 1991, n. 390

Art. 18

Uniformità di trattamento

1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sentito il CUN, sono stabiliti ogni tre anni:

- a)* i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui al presente Testo unico non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;
- b)* le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 17;
- c)* gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

FONTE:

Art. 4, Capo II, L. 2 dicembre 1991, n. 390

Art. 19

Principi generali

1. Le regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 17, comma 2, conformandosi ai seguenti principi:

- a)* l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche è garantito a tutti gli studenti iscritti nelle università che hanno sede nella regione, secondo criteri di parità di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di studio cui gli studenti stessi afferiscono;
- b)* la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli enti per il diritto agli studi universitari possono disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purché ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;
- c)* l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla generalità degli studenti, è regolato con procedure selettive in applicazione dei criteri di cui all'articolo 18 e tenuto conto della specificità degli interventi;
- d)* le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 20 sono esenti dall'Irpef e non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- e)* possono essere previste disposizioni particolari per l'accesso degli studenti portatori di handicap ai benefici ed ai servizi regolati dalle leggi in materia nonché la possibilità, in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico, di maggiorazione dei benefici.

2. Gli studenti già in possesso di un titolo accademico non possono accedere per il conseguimento di un ulteriore titolo di pari livello alle provvidenze destinate ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

3. Le regioni a statuto ordinario realizzano, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, interventi specifici, quali:

- a)* erogazione di servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari;

- b) assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo 20;
- c) orientamento al lavoro;
- d) assistenza sanitaria.

4. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle università ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

FONTE:

Art. 7, Capo III, L. 2 dicembre 1991, n. 390

Art. 20 **Borse di studio**

1. Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di studio di I e II livello nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 18 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c). Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle università, affinché queste provvedano ad erogare le borse.

FONTE:

Art. 8, Capo III, L. 2 dicembre 1991, n. 390

Art. 21 **Regioni a statuto speciale**

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nella materia del diritto allo studio le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

FONTE:

Art. 11, Capo III, L. 2 dicembre 1991, n. 390

Art. 22 **Attribuzioni**

1. In materia di diritto agli studi universitari le università esercitano le seguenti funzioni:

- a) concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);
- b) agevolano la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori;
- c) promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza;
- d) promuovono attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni e avvalendosi altresì delle associazioni e cooperative studentesche;

- e) curano l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione presso altre università o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari e pubblicizzano gli interventi di loro competenza in materia di diritto agli studi universitari;
- f) promuovono interscambi di studenti, che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con università e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;
- g) sostengono le attività formative autogestite dagli studenti

2. Le università provvedono alle attività di cui al presente articolo con proprie risorse.

FONTE:

Art. 12, Capo IV, L. 2 dicembre 1991, n. 390

Art. 23

Attività a tempo parziale

1. Le università, sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e reddito di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).

2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi:

- a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;
- b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
- c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;
- d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

FONTE:

Art. 13, Capo IV, L. 2 dicembre 1991, n. 390

Art. 24

Corsi intensivi

1. I consigli delle strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di corsi intensivi, a totale carico dei bilanci universitari, al fine di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una più efficace fruizione dell'offerta formativa.

2. I corsi di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 13

3. L'insegnamento nei corsi intensivi è svolto da professori e ricercatori.

4. Corsi intensivi speciali possono essere attivati, secondo le modalità di cui al presente articolo:

a) per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 14;

b) per il perfezionamento linguistico degli studenti stranieri.

FONTE:

Art. 14, Capo IV, L. 2 dicembre 1991, n. 390

Art. 25

Concorso delle università agli altri interventi

1. Le università possono concorrere agli interventi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 con oneri esclusivamente a carico del proprio bilancio.

FONTE:

Art. 15, Capo IV, L. 2 dicembre 1991, n. 390

Art. 26

Prestiti d'onore

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.

2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorso comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.

3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;

b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.

FONTE:

Art. 1, comma 89, L. 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 16, Capo V, L. 2 dicembre 1991, n. 390

Art. 27
Incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio

1. In sede di definizione degli obiettivi di programmazione del sistema universitario al fine di assicurare anche il riequilibrio dell'offerta formativa ed una più proficua utilizzazione dei servizi di insegnamento, sono previsti interventi:
- a) per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio presso le sedi ove esistano capacità ricettive non pienamente utilizzate e per la razionale distribuzione degli studenti tra le sedi presenti nello stesso ambito territoriale nonché per lo sviluppo delle università istituite successivamente alla data del 31 ottobre 1989;
 - b) per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

FONTE:
Art. 17, Capo V, L. 2 dicembre 1991, n. 390

Art. 28
Alloggi

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, le regioni predispongono interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla medesima destinazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica.
3. Le regioni disciplinano le modalità per l'utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti anche mediante l'erogazione dei contributi monetari di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro può assegnare alle università che intendano partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio destinato all'edilizia universitaria, per un importo non superiore complessivamente al 5 per cento dell'intero stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni.

FONTE:
Art. 18, Capo V, L. 2 dicembre 1991, n. 390

Art. 29 **Studenti stranieri**

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.

2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico sulle politiche migratorie, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi di studio, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigore di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.

FONTE:

Art. 39, comma 1, Capo II, D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286

Art. 30
Beni immobili e mobili

1. Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.
2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonché ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.
3. Alle regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.
4. Per i beni di cui al comma 3, le modalità dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e università da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni.
5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all'università o allo Stato.
6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalità di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto agli studi universitari è disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed università.
7. Le regioni subentrano alle università e alle opere universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.
8. Lo Stato e le università hanno facoltà di concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'università dalla proprietà dei beni.

FONTE:
Art. 21, Capo V, L. 2 dicembre 1991, n. 390

Art. 31
Accertamenti

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto agli studi universitari possono richiedere alle intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

3. Gli organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'amministrazione finanziaria. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

FONTE:

Art. 22, Capo VI, L. 2 dicembre 1991, n. 390

Art. 32 Sanzioni

1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

FONTE:

Art. 23, Capo VI, L. 2 dicembre 1991, n. 390

Art. 33 Pubblicità

1. L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui al presente capo, ripartiti per tipologie di interventi, è pubblicato a cura delle università, con decorrenza semestrale, anche sul proprio sito Internet.

FONTE:

Art. 24, Capo VI, L. 2 dicembre 1991, n. 390

Art. 34 Assistenza studenti disabili

1. Agli studenti disabili iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai successivi commi 3 e 4.

2. Gli studenti disabili sostengono le prove finalizzate allo svolgimento degli esami universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

3. Il trattamento individualizzato in favore degli studenti disabili è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui al comma 1. E' consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione

alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.

4. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo.

Capo III **Accesso ai corsi**

Art. 35 **Ambito di applicazione**

1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

- a) ai corsi di studio, regolati da disposizioni dell'Unione Europea, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi universitari di primo livello concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione stessa che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;
- b) ai corsi di studio per la formazione degli insegnanti delle istituzioni scolastiche;
- c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi dell'articolo 111;
- d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 112;
- e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata normale del corso.

FONTE:

Art. 1, L. 2 agosto 1999, n. 264

Art. 36 **Programmazione a livello locale**

1. Sono programmati dalle università gli accessi:

- a) ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
- b) ai corsi di laurea, diversi da quelli di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;
- c) ai corsi o alle scuole di specializzazione di cui all'art. 107, comma 2.

2. Sono programmati dall'università di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso.

FONTE:

Art. 2, L. 2 agosto 1999, n. 264

Art. 37

Criteri per la programmazione a livello nazionale

1. Con apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro definisce le modalità per gli accessi ai corsi di cui agli articoli 35 e 36, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;

b) ripartizione dei posti di cui alla lettera *a)* tra le università, con decreto del Ministro, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;

c) determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *e)*, nonché di cui all'articolo 36, previa valutazione della propria offerta potenziale;

d) previsione di attività di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle università, monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta potenziale degli atenei.

2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, è effettuata sulla base:

a) dei seguenti parametri:

1) posti nelle aule;

2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;

3) personale docente;

4) personale tecnico;

5) servizi di assistenza e tutorato;

b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;

c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.

FONTE:

Art. 3, L. 2 agosto 1999, n. 264

Art. 38
Ammissione

1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 35 e 36 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

FONTE:

Art. 4, L. 2 agosto 1999, n. 264

PARTE II DISCIPLINA

TITOLO I PERSONALE

Capo I Organici, reclutamento e trasferimento dei professori e dei ricercatori

Art. 39 Organici - Competenze delle università

1. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Sono devolute alle università tutte le attribuzioni già spettanti all'amministrazione centrale della pubblica istruzione per il personale appartenente alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici e ausiliari.
3. I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del personale tecnico ed amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alle varie qualifiche funzionali sono di competenza rispettivamente del rettore e del direttore. A tal fine le università e gli istituti d'istruzione universitaria istituiscono apposite commissioni di disciplina.
4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario.
5. Per le università cui sono annessi i policlinici universitari, gli oneri relativi al personale di ruolo dell'area socio-sanitaria, non laureato, assegnato al policlinico, non sono compresi tra le spese fisse e obbligatorie di cui al comma precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. Nel caso dell'università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati annualmente.
7. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il limite di cui al comma 4, possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il trentacinque per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.
8. Le funzioni relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori sono esercitate dalle università di appartenenza, in conformità al presente Testo unico e nelle forme stabilite dai rispettivi Statuti, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

9. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

FONTE:

Art. 5, commi 9 e 21, primo periodo, L. 24 dicembre 1993, n. 537

Art. 51, comma 4 e comma 5, 3° periodo, L. 27 dicembre 1997, n. 449

Art. 8, comma 12, L. 19 ottobre 1999, n. 370

Art. 16, titolo II, L. 9 maggio 1989, n. 168

Art. 40

Ruolo dei professori universitari e ruolo dei ricercatori

1. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

- a) professori straordinari e ordinari;
- b) professori associati non confermati e confermati.

2. Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nell'unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

3. I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di studio, nonché nelle scuole di specializzazione e nei corsi di dottorato di ricerca.

4. Il ruolo dei ricercatori universitari comprende i ricercatori non confermati e confermati.

5. Non è consentito il conferimento di incarichi di insegnamento.

FONTE:

Art. 1, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 41

Copertura dei posti di ruolo

1. Le università espletano le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori. Le modalità di espletamento delle predette procedure in conformità ai criteri contenuti nel presente Testo unico sono disciplinate con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro.

2. Le università possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative dei regolamenti di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 42. Con regolamenti emanati dalle università sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonché per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.

3. I regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati in conformità a quanto previsto dall'articolo 39, comma 3.

4 Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui al presente capo sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza.

FONTE:

Art. 1, L. 3 luglio 1998, n. 210

Art. 42

Procedure per la nomina in ruolo

1. I regolamenti di cui all'articolo 41, comma 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:

a) l'indizione da parte delle singole università di specifici bandi per posti di ricercatore, di professore associato, di professore ordinario, distinti per settore scientifico-disciplinare;

b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare da parte di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonché:

1) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato, ovvero da un professore associato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

2) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

3) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera *b)* da parte degli atenei con modalità che consentano una rapida costituzione della commissione e che prevedano l'indicazione di una sola preferenza;

d) la possibilità che nei bandi per la nomina in ruolo siano introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare per la valutazione comparativa;

e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone forme differenziate, nonché le modalità di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a:

1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una orale;

2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in

campo clinico ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, l'attività svolta in detto campo;

3) posti di professore ordinario, è effettuata una prova didattica per i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresì valutati l'attività didattica e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, l'attività svolta in detto campo;

f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarità formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di non più di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a professori associati od ordinari. L'università che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e può, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti da parte del rettore:

1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche;

2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'università, decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, può procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera *g)* ovvero può indire una nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la facoltà lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero, essa potrà avvalersi della possibilità prevista dalla lettera *g)* o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facoltà per coprire il posto;

g) la possibilità, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, per le università che non hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera *f)*, di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera *f)*. Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera *f)*, n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti;

h) i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e le relative forme di pubblicità, che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente la commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per via telematica e tramite il Bollettino ufficiale del Ministero;

i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni di cui alla lettera *b)*, di far parte di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa;

l) il numero massimo di domande di partecipazione da parte di un candidato a procedure di valutazione comparativa in un periodo determinato;

m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, di partecipare in qualità di candidati a valutazioni comparative per posti del medesimo livello.

2. Nell'ambito delle procedure di valutazione comparativa, per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, il divieto di cui alla lettera *i*), è esteso anche ai professori nominati dalle facoltà ai sensi della lettera *b*).

FONTE:

Art. 2, L. 3 luglio 1998, n. 210

Art. 6, comma 2, L. 19 ottobre 1999, n. 370

Art. 43 Trasferimenti

1. I regolamenti di cui all'articolo 41, comma 2, secondo periodo, disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura, nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettere da *a*) ad *h*).

2. Salvo che i regolamenti di cui all'articolo 41, comma 2, secondo periodo, dispongano diversamente, le deliberazioni riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla facoltà, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo articolo 64, relativamente alla partecipazione dei professori fuori ruolo alle adunanze di facoltà.

FONTE:

Art. 3, L. 3 luglio 1998, n. 210

Art. 2, L. 18 marzo 1958, n. 311

Capo II Stato giuridico dei professori di prima fascia

Art. 44 Straordinariato

1. All'atto della nomina, i professori di prima fascia assumono la qualifica di straordinario per la durata di tre anni.

2. Al termine del terzo anno di effettivo ed ininterrotto servizio possono conseguire la nomina ad ordinario in base a giudizio reso sulla loro operosità scientifica e didattica da una commissione nominata dal Ministro su designazione del CUN, e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. Alla commissione deve essere sottoposta una motivata relazione circa l'operosità e la efficacia didattica dimostrate e circa il modo col quale sono stati adempiuti in genere i doveri accademici durante il triennio, redatta dal consiglio della facoltà o della scuola.

3. La procedura per la nomina ad ordinario si inizia al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio da parte del professore: la nomina ha tuttavia effetto dal giorno successivo a quello in cui il professore stesso ha compiuto il triennio di servizio.

4. Qualora nel corso del triennio siano verificate, per qualsiasi causa, interruzioni di servizio, il termine per la nomina ad ordinario è prorogato di un anno solare per ogni anno, o frazione di anno superiore a due mesi, d'interruzione.

5. Ove il giudizio sia sfavorevole, i professori possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di nuova commissione.

6. Nelle more del giudizio per il conferimento della nomina ad ordinario i professori sono considerati, a tutti gli effetti, in servizio attivo. La nomina ad ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello in cui il professore ha compiuto il triennio ed eventualmente il quinquennio di servizio come professore straordinario.

7. Coloro che non possono conseguire la nomina ad ordinario, sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo.

8. Ai componenti le commissioni spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennità previste dalla normativa vigente.

9. Le norme del presente Testo unico che contemplano professori ordinari si intendono riferite anche ai professori straordinari, fatte salve le disposizioni riservate ai professori che abbiano conseguito la nomina ad ordinario.

FONTE:

Art. 33, commi 1 e 2, R.D. 6 aprile 1924, n. 674

Art. 78, commi 3, 4, 5, 6 e 8, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

Art. 6, commi 1 e 2, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 45

Libertà di insegnamento e ricerca

1. Ai professori è garantita libertà d'insegnamento e di ricerca scientifica.

2. Ad essi è fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della facoltà e delle altre strutture didattiche previste dagli statuti cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

FONTE:

Art. 4, L. 18 marzo 1958, n. 311

Art. 46

Inamovibilità

1. I professori ordinari sono inamovibili dall'ufficio e dalla sede e non sono tenuti a prestare giuramento.

2. Essi possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad altro settore scientifico disciplinare nella medesima o in altra sede universitaria, alle condizioni e con le modalità prescritte dall'articolo 43.

FONTE:

Art. 5, L 18 marzo 1958, n. 311

Art. 8, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 47 **Obblighi**

1. I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti.

2. I professori hanno, altresì, l'obbligo di osservare l'orario prestabilito; di attendere alla direzione o alla esplicazione della propria attività di collaborazione nei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili; di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse cui siano chiamati, quali adunanze dei consigli delle università od istituti superiori, commissioni per prove di profitto o per esami finali di corsi di studi, e per esami di Stato, commissioni per le valutazioni comparative, commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'istituti di istruzione secondaria e simili.

3. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attività didattiche relative a tutti i corsi di studio, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in forma e secondo modalità da definire ai sensi del comma 2 dell'articolo 45.

4. Sono altresì tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia. I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attività di cui al comma 6 e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni.

5. La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra i consigli di facoltà e di corso di laurea, con il consenso del professore interessato.

6. Le attività didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facoltà, di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze.

7. Il professore non può mutare l'orario senza averne avuta l'autorizzazione dal rettore o direttore, udita la facoltà o scuola.

8. Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, egli non possa tenere la lezione o esercitazione, deve informare il rettore o direttore in tempo utile perché gli studenti ne siano avvertiti.

9. Ciascun professore, deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota giorno per giorno l'argomento della lezione o esercitazione tenuta, apponendovi la firma. Questo registro, munito del

visto del preside della facoltà o del direttore della scuola, deve essere, alla fine delle lezioni o ad ogni richiesta del rettore o direttore, consegnato alla segreteria dell'università o istituto. Esso è ostensibile ad ogni richiesta del preside, del rettore o direttore e viene consegnato alla segreteria dell'università o istituto alla chiusura dei corsi.

FONTE:

Artt. 37, 38, 39, R.D. 6 aprile 1924, n. 674

Art. 6, commi 1 e 4, L.18 marzo 1958, n. 311

Art. 10, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 48 **Altri obblighi**

1. I professori hanno obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'università o istituto cui appartengono.
2. Possono tuttavia essere autorizzati dal rettore o direttore, udito il consiglio di facoltà o scuola, a risiedere in altra località, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.
3. I professori di ruolo non possono assumere affidamenti e supplenze in istituti d'istruzione della città ove ha sede l'università o istituto superiore, o fuori di essa, senza il previo consenso del rettore o direttore, su conforme parere della facoltà o scuola a cui appartengono.

FONTE:

Art. 86, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

Art. 49 **Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarità**

1. Il professore ordinario, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, può essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facoltà o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attività didattiche previste nei successivi commi.
2. In base ai programmi determinati ai sensi del precedente articolo 45, al professore ordinario può essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui è titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purché compresa nello stesso raggruppamento di discipline o nel medesimo ambito disciplinare. Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di cui è titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento.
3. Al professore ordinario può altresì essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attività relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facoltà, sempre nell'ambito della programmazione didattica annuale, ripartisce le predette attività didattiche tra i professori interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico.

4. In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato del professore non può essere inferiore all'impegno orario per l'attività didattica previsto dall'articolo 47.

5. I consigli delle facoltà o scuole possono altresì affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine.

FONTE:

Art. 9, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 50 **Tempo pieno e tempo definito**

1. L'impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito.

2. Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio accademico.

3. Per tutti i professori di ruolo di prima nomina, l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito è esercitata all'atto della domanda di chiamata o di inquadramento.

4. L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo. La predetta limitazione non si applica allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito.

5. Il regime d'impegno a tempo definito:

a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

6. Il regime a tempo pieno:

a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale;

c) dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.

7. I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.

8. Le incompatibilità di cui al comma 5 lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina.

FONTE:

Art. 11, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. unico, comma 3, L. 6 ottobre 1982, n. 725

Art. 51

Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca

1. Con decreto del rettore, su conforme parere dei consigli delle facoltà interessate, i professori di ruolo sia in regime di impegno a tempo definito, sia in regime di impegno a tempo pieno, possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.

2. I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

3. I professori chiamati a presiedere o a dirigere istituti o laboratori del CNR di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

4. L'aspettativa è concessa con decreto del rettore, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

5. Per i professori di ruolo chiamati a dirigere istituti e laboratori extra-universitari di enti di ricerca non pubblici l'aspettativa è senza assegni.

6. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori di ruolo competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

7. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compresi il conseguimento dell'ordinariato e la conferma in ruolo ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

8. Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 53 la possibilità di svolgere, presso l'università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminari e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui all'art. 63, commi 5 e 6.

9. La direzione dei centri del CNR e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza

limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il CNR e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

10. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici. A tali fattispecie non si applica il comma 1.

11. Ai professori universitari, autorizzati a presiedere o a dirigere istituti, laboratori e centri del CNR o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale si estendono, se a tempo definito, le incompatibilità di cui alla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 50, ovvero, se a tempo pieno, le incompatibilità di cui alla lettera *a*) del comma 6 dello stesso articolo 50.

12. Ai professori con regime d'impegno a tempo definito, autorizzati alla presidenza o alla direzione, non collocati in aspettativa oppure collocati in aspettativa con assegni, è corrisposta, a cura dell'ente, istituto o laboratorio, una speciale indennità, per l'intera durata dell'incarico, pari alla differenza fra la retribuzione in godimento e quella dovuta allo stesso docente se operante in regime di impegno a tempo pieno.

FONTE:

Art. 12, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art 1, comma 3, art. 2, commi 1 e 2, L. 18 marzo 1989, n. 118

Art. 52

Divieto di cumulo di impieghi

1. L'ufficio di professore di ruolo e di professore fuori ruolo non è cumulabile con impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici o privati.

2. È consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale delle Forze armate nei casi e limiti previsti dai commi seguenti.

3. È in facoltà delle università di consentire il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o Generale delle Forze armate quando trattisi d'insegnamenti che, di comune accordo fra l'università e il Ministero della difesa, siano riconosciuti attinenti con le materie professionali proprie dell'arma cui l'ufficiale appartiene.

4. Il consenso di cui al precedente comma deve essere dato dal rettore e dal Ministero e può in qualunque momento essere revocato, salvo il diritto di chi è investito dei due uffici di optare per uno di essi.

5. Qualora all'ufficiale sia assegnata, in tale sua qualità, una sede che non gli consenta di adempiere ai suoi obblighi di professore, il rettore potrà collocarlo in congedo senza stipendio e assegni per un periodo di tempo non superiore ad un biennio. Qualora al termine di questo, l'ufficiale non abbia ottenuta una sede che gli consenta di esercitare i due uffici, deve optare per uno di essi, cessando altrimenti dall'ufficio di professore.

6. Finché l'ufficiale è in servizio attivo permanente percepisce, nella sua qualità di professore, trattamento economico pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto dalle vigenti disposizioni per i professori straordinari.

7. È consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di università e di Istituti superiori con uffici di ruolo presso la Scuola normale superiore di Pisa.

8. È altresì consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con altri uffici i quali, per effetto di disposizioni di legge, siano annessi all'insegnamento.

FONTE:

Artt. 104 e 105, commi 1, 2, 3, e 5, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 -

Art. 8, L. 18 marzo 1958, n. 311

Art. 53

Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità

1. Il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

a) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

b) nomina alla carica di Presidente del consiglio dei ministri, di ministro o di sottosegretario di Stato;

c) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

d) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;

e) nomina a presidente o vice presidente del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

f) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

g) nomina a presidente della giunta provinciale;

h) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

i) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

l) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

m) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

n) nomine ad incarichi dirigenziali presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

2. Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprono la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del CUN. La limitazione è concessa con provvedimento della competente autorità accademica e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

3. Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel comma 1. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, comma 2, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

4. Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi dell'articolo 44.

5. Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali. Qualora si tratti degli incarichi previsti alle lettere *i, l e m* del presente articolo, gli oneri per le quote di aggiunta di famiglia di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

6. I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste per i professori collocati fuori ruolo per età; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni per le procedure di valutazione comparativa e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente comma 2 ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dai competenti organi didattici, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni per le procedure di valutazione comparativa sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verificano successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni .

8. Ulteriori norme in materia di aspettativa obbligatoria sono dettate dalle leggi sulle autorità amministrative indipendenti, sulla Corte costituzionale e sul Consiglio Superiore della Magistratura.

FONTE:

Art. 13, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 54

Opzione dei docenti in aspettativa

1. I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 4, mantengono il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; una nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al comma 2 dell'articolo 50, optare per il regime di impegno a tempo definito.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 nonché all'articolo 53, commi 5 e 6, si applicano anche ai professori collocati in aspettativa secondo la disciplina dell'articolo 51, ai quali è però conservato l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni per le procedure di valutazione comparativa.

FONTE:

Art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705

Art. 55

Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione

1. Il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, è collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato può riassumere servizio presso l'università entro i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio di professore.
2. Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non è computabile né ai fini economici né ai fini giuridici.

FONTE:

Art. 14, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 56

Inosservanza del regime delle incompatibilità

1. Nel caso di divieto di cumulo dell'ufficio di professore di ruolo o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del nuovo impiego pubblico comporta la cessazione di diritto dall'ufficio di professore, salvo quanto disposto dall'articolo 55.
2. Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le disposizioni previste dai successivi commi per l'incompatibilità.
3. Il professore ordinario che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità.
4. La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
5. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio.
6. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del rettore.

FONTE:

Art. 15, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 57

Funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario

1. Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente art. 53, sono riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento e di consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca.
2. È riservata di norma ai professori ordinari la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali.

3. In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di detti istituti e scuole è affidata a professori associati.

FONTE:

Art. 16, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 58

Congedo straordinario e aspettativa

1. Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la sua permanenza all'estero, il professore universitario può essere collocato in congedo per la durata di un intero anno solare.

2. Il congedo è accordato dal rettore, sentita la facoltà cui il professore appartiene, e non può essere rinnovato nell'anno successivo.

3. Durante il periodo di congedo di cui ai precedenti commi il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

4. Il congedo straordinario ed il collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia sono disposti dal rettore, su domanda dei professori interessati, secondo le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. Sono altresì disposti con decreto rettorale il congedo e l'aspettativa di cui agli artt. 36 e 67 del citato Testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

FONTE:

Art. 10, L. 18 marzo 1958, n. 311

Art. 59

Alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attività didattiche e scientifiche anche in università o istituti esteri o internazionali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, il rettore può, con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio.

2. Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovrà tenere conto delle esigenze di funzionamento dell'università distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le richiedano.

3. I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio di facoltà con le modalità di cui all'articolo 60.

4. I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.

5. Con decreto del rettore, possono essere messi a disposizione del Ministero degli affari esteri professori di ruolo e ricercatori per insegnamenti o per altri uffici scientifici presso università o istituti superiori all'estero, sia nazionali che dipendenti da governi stranieri, conservando la loro qualità di professori di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

6. Il periodo trascorso all'estero per attività di ricerca o di insegnamento è utile anche per il conseguimento del triennio di straordinariato o per le conferme in ruolo dei professori associati.

7. I professori che assumano insegnamento o siano chiamati a svolgere attività scientifica nelle università dei paesi della Unione europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se più favorevole, che disciplina l'attività dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni.

8. In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del rettore, di concerto con il Ministero del tesoro e degli affari esteri che disciplinerà anche il regime giuridico ed economico del periodo di attività all'estero.

9. In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'università o l'ente estero o internazionale.

FONTE:

Art. 96, comma 1, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

Art. 17, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 60

Promozione e verifica della produzione scientifica del professore ordinario.

1. Il professore che abbia conseguito la nomina ad ordinario è tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio della facoltà a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso la facoltà di appartenenza e resi consultabili.

2. Il consiglio di facoltà dà atto dell'avvenuta presentazione della relazione e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne terrà conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo per la ricerca.

FONTE:

Art. 18, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 61
Divieto di comando

1. Il comando di professori di ruolo da una ad altra università o da uno ad altro istituto di istruzione superiore è vietato.

FONTE:

Art. 11, comma 1, L. 18 marzo 1958, n. 311

Art. 62
Dimissioni e riammissioni in servizio

1. Ai professori universitari si applicano le disposizioni di cui agli artt. 124, 125 e 126 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'accettazione, però, delle dimissioni può essere ritardata, ma non rifiutata per motivi di servizio.

2. I professori cessati dal servizio possono essere riammessi in servizio su proposta di una facoltà o scuola entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo.

3. La riammissione è disposta con decreto del rettore.

FONTE:

Art. 13, L. 18 marzo 1958, n. 311

Art. 63
Collocamento fuori ruolo per limiti di età

1. I professori ordinari possono essere collocati fuori ruolo a domanda, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 65° anno di età.

2. L'opzione può essere esercitata con domanda da presentare non oltre il compimento del 69° anno di età; ha effetto dall'anno accademico successivo e, dopo il collocamento fuori ruolo, non può essere revocata.

3. Con il collocamento fuori ruolo il relativo posto è considerato vacante.

4. Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'articolo 60.

5. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del consiglio di facoltà, si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza.

6. Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori appartenenti alla facoltà, si tiene conto del professore fuori ruolo solo nel caso che intervenga nell'adunanza.

7. I professori collocati fuori ruolo, ai sensi del presente articolo, possono essere eletti o rieletti all'ufficio di rettore o di preside dal quale cessano all'atto del collocamento a riposo, se si tratta della

carica di preside; mentre, per l'ufficio di rettore, il professore che lo ricopre, nell'atto che è collocato a riposo per limiti di età, può continuare in tale ufficio fino alla scadenza del mandato.

8. Le competenti autorità accademiche determinano i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.

FONTE:

Art. 19, commi 1, 2 e 8, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 1, comma 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549

Art. 14, commi 3,4 e 5, L. 18 marzo 1958, n. 311

Art. 1, commi 1 e 2, L. 7 agosto 1990, n. 239

Art. 1, commi 1 e 4, D.Lgs.26 ottobre 1947, n. 1251

Art. 64

Collocamento a riposo - nomina a professore emerito o onorario

1. I professori ordinari sono collocati a riposo dopo tre anni dal collocamento fuori ruolo ai sensi dell'articolo precedente e comunque con l'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 70° anno di età.

2. Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di «professore emerito», qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari o il titolo di «professore onorario» qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.

3. Detti titoli sono concessi con decreto del Ministro, previa deliberazione della facoltà o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio.

4. Ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative accademiche.

FONTE:

Art. 111, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

Art. 65

Dispensa dal servizio

1. I professori possono essere dispensati dal servizio, con decreto del rettore su conforme parere del CUN, ove si accerti che anche prima di raggiungere il limite di età, non sono più in grado di adempiere con sufficiente efficacia le mansioni del loro ufficio. Gli interessati possono presentare al CUN le loro deduzioni.

FONTE:

Art. 110, comma 2, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

Art. 66
Professori di cittadinanza non italiana

1. I professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, hanno gli stessi diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza italiana, inclusi l'elettorato attivo e passivo per l'elezione negli organi collegiali universitari e l'assunzione delle funzioni direttive e di coordinamento di cui all'articolo 57.

FONTE:
Art. 1, L. 24 maggio 1989, n. 204

Art. 67
Richiamo di norme

1. Ai professori universitari si applicano, in tutto ciò che non sia disciplinato dal presente Testo unico o da leggi e regolamenti speciali, le norme di legge stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

FONTE:
Art. 23, L. 18 marzo 1958, n. 311

Capo III
Stato giuridico dei professori di seconda fascia

Art. 68
Professori associati - rinvio alla disciplina dei professori ordinari

1. Lo stato giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari, ivi comprese quelle relative all'autorità competente ad adottare i provvedimenti che li riguardano, salvo che non sia diversamente disposto.

2. Per l'elezione degli organi di governo degli atenei, l'elettorato attivo dei professori associati è esercitato secondo le medesime norme previste per l'elettorato attivo dei professori ordinari.

FONTE:
Art. 22, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 69
Conferma in ruolo dei professori associati

1. Dopo un triennio dall'ammissione in ruolo, i professori associati sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione delle facoltà, sull'attività didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal Ministero, composta, per ogni settore scientifico-disciplinare da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o straordinari e uno

associato confermato, in mancanza da tre ordinari o straordinari. I commissari sono designati mediante sorteggio dal CUN, tra i professori del settore scientifico-disciplinare o, in mancanza, di settori affini. Della commissione non possono far parte professori che abbiano già fatto parte di commissioni di valutazione comparativa in cui sono risultati idonei i professori associati sottoposti a giudizio di conferma.

2. In caso di giudizio sfavorevole i professori associati, su parere conforme del CUN, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche il giudizio della nuova commissione sia sfavorevole i professori associati sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo.

FONTE:

Art. 23, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 70

Collocamento fuori ruolo e a riposo dei professori associati

1. I professori universitari associati, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 65° anno di età, e a riposo tre anni dopo il collocamento fuori ruolo.

2. Le competenti autorità accademiche determinano i compiti didattici e scientifici dei professori associati fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.

3. I professori incaricati stabilizzati, divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità, conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il 70° anno di età.

FONTE:

Art. 24, comma 2, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 2, commi 1 e 3, L. 7 agosto 1990, n. 239

Art. 1, comma 30, L. 28 dicembre 1995, n. 549

Capo IV

Stato giuridico dei ricercatori

Art. 71

Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori

1. Lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato dal presente capo.

2. Per il caso di passaggio ad altra Amministrazione statale o pubblica si applica l'articolo 55.

3. I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del 65° anno di età. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età.

FONTE:

Art. 34, commi 1,6 e 7, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 72 **Conferma dei ricercatori**

1. I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni settore scientifico-disciplinare, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal CUN, tra i docenti del settore.

2. La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà o del dipartimento.

3. Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, si applicano ai ricercatori universitari, anche ai fini della conferma.

FONTE:

Art. 31, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 12, L. 14 gennaio 1999, n. 4

Art. 73 **Compiti dei ricercatori**

1. I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.

2. I ricercatori adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio secondo le modalità di cui all'articolo 86, nonché del comma 1 dell'articolo 86. I ricercatori possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di studio e relatori di tesi di laurea.

3. I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali.

4. I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.

5. Per le funzioni didattiche il ricercatore non confermato è tenuto ad un impegno per non più di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Nello stesso registro sono annotate sommariamente le ricerche, gli studi e le altre attività istituzionali compiute nel corso di ogni bimestre, secondo modalità stabilite dai competenti organi universitari. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli atenei, ove investito della relativa rappresentanza.

6. Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore è inserito per la ricerca.

FONTE:

Art. 9, L. 26 gennaio 1962, n. 16

Art. 32, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 12, comma 4, L. 19 novembre 1990, n. 341

Art. 74

Incompatibilità e regime di impegno dei ricercatori

1. L'ufficio di ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria, o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.

2. I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno per l'attività didattica è rispettivamente di 350 ore e di 200 ore. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. L'opzione obbliga il rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

3. I ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.

4. Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilità e sul collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 53.

5. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 56.

FONTE:

Art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D.L. 2 marzo 1987, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1987, n. 158

Art. 75

Congedo straordinario per ragioni di studio o di ricerca

1. Il rettore può, per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, concedere al ricercatore, sentita la competente facoltà, un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni.
2. Durante tale periodo il ricercatore conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi.
3. Il ricercatore non può fruire, nel decennio, di congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a due anni.
4. Il periodo trascorso in congedo, ai sensi del presente articolo, è valutato ai fini della progressione in carriera.
5. Il periodo trascorso in congedo per motivi di studio senza assegni è utile ai fini della pensione, previo versamento allo Stato della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, da calcolarsi sullo stipendio che l'assistente avrebbe percepito se avesse prestato effettivo servizio nel periodo medesimo.

FONTE:

Art. 8, commi 3, 4, 5, 6 e 7 L. 18 marzo 1958, n. 349

Art. 14, L. 26 gennaio 1962, n. 16

Art. 76

Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica dei ricercatori

1. Il ricercatore confermato è tenuto a presentare ogni triennio al consiglio di facoltà una relazione sul lavoro scientifico e sull'attività didattica integrativa svolta. Il consiglio di facoltà formula il proprio giudizio sulla base dei pareri espressi dai consigli di corso di laurea per l'attività didattica e dai dipartimenti o dai consigli degli istituti nei quali egli ha operato, per il lavoro scientifico.
2. Il ricercatore confermato può continuare ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca subordinatamente alla presentazione di risultati scientifici, originali e documentati, consultabili presso l'istituto o il dipartimento di appartenenza.

FONTE:

Art. 33 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 77

Passaggio dei ricercatori nei ruoli della pubblica istruzione

1. I ricercatori dopo cinque anni almeno di effettivo servizio di ruolo, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie

che, a giudizio del CUN, siano corrispondenti o affini ai settori scientifico-disciplinari cui afferiscono.

2. Gli interessati devono presentare la domanda di nomina prima della cessazione dal servizio e qualora siano assunti nei ruoli di cui al precedente comma conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

FONTE:

Art. 7 L. 18 marzo 1958, n. 349

Art. 78 **Riammissione in servizio**

1. Il ricercatore cessato dal servizio può essere riammesso in servizio con decreto del rettore, su proposta della facoltà.

FONTE:

Art. 23, comma 1, L. 18 marzo 1958, n. 349

Capo V *Sanzioni disciplinari*

Art. 79 **Sanzioni disciplinari**

1. Ai professori di ruolo e ai ricercatori possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
- c) la revocazione;
- d) la destituzione ;

2. Le predette sanzioni sono inflitte, in conformità agli articoli seguenti, ai professori e ai ricercatori dal rettore, ai rettori dal Ministro.

FONTE:

Art. 87, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

Art. 80 **Censura**

1. La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore o del ricercatore.
2. Essa è inflitta per iscritto, udite le giustificazioni del professore o del ricercatore.

FONTE:
Art. 88 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

Art. 81 **Altre sanzioni**

1. Le sanzioni di cui alle lettere *b),c),e d)*, dell'art. 79 si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:
 - a)* grave insubordinazione;
 - b)* abituale mancanza ai doveri di ufficio;
 - c)* abituale irregolarità di condotta;
 - d)* atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore o del ricercatore.
2. La sanzione di cui alla lettera *b)* dell'articolo 79 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse e la perdita ad ogni effetto dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella sanzione medesima non può per 10 anni solari essere nominato rettore di università o direttore d'istituto, preside di facoltà o scuola.
3. Dette sanzioni sono inflitte su conforme parere della Corte di disciplina, di cui all'articolo 84.
4. All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla Corte di disciplina.

FONTE:
Art. 89, commi 1,2,3 e 6, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

Art. 82 **Sospensione cautelare**

1. Ove la gravità dei fatti lo richieda, il rettore può ordinare a carico di un professore o di un ricercatore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare. La sospensione del rettore è disposta dal Ministro.

FONTE:
Art. 90, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

Art. 83
Chiusura dei corsi

1. Il rettore o direttore può ordinare la temporanea chiusura dei corsi, che diano occasione a gravi inconvenienti di qualsiasi natura o a disordini.

FONTE:
Art. 91, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

Art. 84
Corte di disciplina

1. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.

2. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore.

FONTE:
Art. 10, comma 9, L. 19 novembre 1990, n. 341

Art. 85
Richiamo di norme

Ai professori e ai ricercatori si applicano in quanto non contrastino con gli articoli precedenti, le norme contenute negli artt. 85, 91, 96, 97 e 98 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

FONTE:
Art. 12, comma 2, L. 18 marzo 1958, n. 311
C. cost., sentenza n. 1228/1988

Capo VI
Norme comuni sull'attività didattica

Art. 86
Ulteriori norme sull'attività di docenza dei professori e dei ricercatori

1. È compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato.
2. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.
3. Gli insegnamenti nei corsi di studio sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori per supplenza o per affidamento.

FONTE:

Art. 1, comma 11, L. 19 gennaio 1999, n. 4

Art. 87
Conferimento di affidamenti e supplenze

1. Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferiti esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università.
2. Gli affidamenti e le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facoltà, che le adotta a maggioranza assoluta. La deliberazione darà ragione delle valutazioni comparative in base alle quali è stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza.
3. Per il periodo di effettivo svolgimento dell'affidamento e della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla metà dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo.
4. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito.

5. Ai fini degli affidamenti e delle supplenze, nella dizione «ricercatori» si intende compresa anche quella di "tecnici laureati" in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che alla data del decreto ministeriale di indizione della terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica.

FONTE:

Art. 50 e 114, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 integrato dalla sentenza della C. cost. n. 93 dell'11 febbraio 1991

Art. 3, L. 13 agosto 1984, n. 477

Art. 12 e 16, comma 1, L. 19 novembre 1990, n. 341

Art. 1, comma 11, L. 14 gennaio 1999, n. 4

Art. 11 *quater*, D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge con modificazioni con l'art. 1 comma 1, L. 21 giugno 1995, n. 236

Capo VII **Personale docente e di ricerca non di ruolo**

Art. 88 **Professori a contratto**

1. Per l'insegnamento nei corsi di studio ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative le università possono stipulare contratti di diritto privato con studiosi od esperti.
2. Con decreto del Ministro sono dettate disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei professori a contratto, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità del contratto.
3. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'articolo 53.
4. Le università non statali possono in casi particolari ed eccezionali conferire contratti di insegnamento anche a professori delle università statali.

FONTE:

Art. 29, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 12, comma 8, secondo periodo, L. 19 novembre 1990, n. 341

Art. 17, comma 96 lettera e), L. 15 maggio 1997, n. 127

Art. 89 **Collaboratori ed esperti linguistici**

1. Le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea

qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Le università procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'università giustificato motivo di recesso.

FONTE:

Art. 4, D.L. 21 aprile 1995, n. 120 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1, L. 21 giugno 1995, n. 236

Art. 90

Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca

1. Le università, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le università .

2. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato per ciascuna università fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.

3. Gli assegni di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche e, in materia previdenziale, sono disciplinati di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro.

4. Le università sono altresì autorizzate a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati.

5. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

FONTE:

Art. 51, comma 6, L. 27 dicembre 1997

Capo VIII
Norme comuni sul trattamento economico e riconoscimento di servizi

Art. 91
Progressione economica del ruolo dei professori

1. La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati è determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo.
2. Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione.
3. Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio è pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma ferma restando la possibilità dell'aumento biennale del 2,50 per cento.
4. L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale.
5. Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione al professore della prima fascia. La parità di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a quella di professore associato non confermato.
6. La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi è maggiorata del 40 per cento a favore dei professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.
7. Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora più favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che gli compete in applicazione del presente decreto è conservata a titolo di assegno *ad personam* pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera.
8. In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

FONTE:

Art. 36, D.P.R. 11 luglio 1982, n. 380

Art. 26, comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448

Art. 92
Trattamento economico dei professori

1. Al personale insegnante delle università ed istituti d'istruzione universitaria di ruolo e fuori ruolo è attribuito un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità, nella misura di cui alla tabella allegata.
2. L'assegno di cui al comma 1 può essere percepito in base ad un solo titolo e non è cumulabile con altri assegni o indennità di analoga natura né con trattamenti economici onnicomprensivi
3. Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, è attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dall'articolo 91, comma 6, per dodici mensilità all'anno, un assegno aggiuntivo pari al 70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle corrispondenti classi di stipendio.
4. Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo definito, le indennità previste ai precedenti commi rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50 per cento.
5. Le indennità di cui ai precedenti commi non sono pensionabili, sono subordinate alla corresponsione dello stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.
6. Le indennità previste dai precedenti commi sono riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fino alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo appartenenti alle due fasce che optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per il regime di impegno a tempo definito.
i ricerca a carattere nazionale.

FONTE:

Art. 12, D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni con L. 30 novembre 1973, n. 766

Art. 93
Trattamento economico dei ricercatori

1. Il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento della retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo della seconda fascia a tempo definito di pari anzianità.
2. Per i ricercatori universitari confermati, che optino per il regime a tempo pieno, il trattamento economico è pari al 70 per cento di quello spettante al professore universitario della seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità, ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 92, comma 3.

FONTE:

Art. 2, D.L. 2 marzo 1987, n. 57 convertito con modificazioni con L. 22 aprile 1987, n. 158

Art. 94
Rinvio

1. Oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, ai professori e ai ricercatori si applicano altresì le norme in vigore per le altre categorie non contrattualizzate del pubblico impiego in materia di revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo.

Art. 95
Incentivazione dei professori e dei ricercatori

1. A valere sui fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, anche integrati con risorse proprie, le università, con proprie disposizioni, erogano a professori e ricercatori universitari compensi incentivanti l'impegno didattico sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori che optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attività intramuraria e che non svolgono attività didattica comunque retribuita presso altre università o istituzioni pubbliche e private;

b) assegnazione dei compensi:

1) ai professori e ricercatori universitari di cui alla lettera *a)* i quali, in conformità alla programmazione didattica finalizzata ad un più favorevole rapporto studenti-docente, dedicano, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari nonché ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgono attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico;

2) a progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero;

c) verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio dei progetti da parte di organismi in cui siano rappresentati anche gli studenti;

d) pubblicità delle disposizioni e delle priorità adottate dagli atenei per l'erogazione dei compensi nonché degli elenchi dei percettori.

2. Le incentivazioni sono erogate ai docenti di cui al comma 1 a condizione che le loro attività didattiche siano valutate positivamente nell'ambito dei programmi di valutazione della didattica adottati dagli atenei. Il Ministero, avvalendosi del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Il Ministro, a decorrere dall'anno 2001, determina le quote da attribuire ad ogni ateneo anche sulla base dei risultati conseguiti

FONTE:

Art. 4, commi 2, 3 e 4, L. 19 ottobre 1999, n. 370

Art. 96
Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi

1. Ai professori di ruolo all'atto della nomina a ordinario, è riconosciuto ai fini della carriera: per due terzi il servizio prestato in qualità di professori universitari associati e professori incaricati, per la metà il servizio effettivamente prestato in qualità di ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca, di assistente, di ruolo o incaricato, di assistente ordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei e per un terzo il servizio prestato in una delle figure previste dall'ordinamento, nonché in qualità di assistente volontario.
2. Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo è riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualità di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la metà agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dall'ordinamento nonché per un terzo in qualità di assistente volontario.
3. Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'ordinamento, nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente.
4. Il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto entro un anno dalla conferma in ruolo.
5. I riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attività svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite massimo di otto anni.
6. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi prestati in altri ruoli statali sono ricongiungibili ed i servizi non di ruolo sono valutati nei limiti ed alle condizioni previste dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dal testo unico sul trattamento di previdenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032.
7. Il servizio prestato nella scuola secondaria dal personale docente ricercatore è assimilato, ai fini della ricostruzione della carriera, alle figure previste dell'ordinamento nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti commi.
8. Per il riconoscimento ai fini della carriera di quanto previsto nei commi precedenti, valgono anche i servizi prestati presso le università non statali. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, i servizi di ruolo o riscattati, prestati presso le università non statali, sono ricongiungibili con i servizi prestati presso altri ruoli statali.
9. I periodi trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di professore incaricato, ovvero, rispettivamente, per le attività di ricerca, in qualità di ricercatore universitario.

10. I periodi di attività di insegnamento e di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo di Firenze sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di professore incaricato ovvero, rispettivamente, per le attività di ricerca, in qualità di ricercatore universitario.

11. I periodi di attività di ricerca svolti nei ruoli degli enti pubblici di ricerca sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di ricercatore universitario.

12. Ai fini dell'equiparazione di cui al precedente comma 9 l'attività di insegnamento o di ricerca svolta durante i periodi trascorsi all'estero e la qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca presso cui essa è stata prestata sono accertate con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e su parere conforme del CUN.

13. Il servizio prestato dai professori universitari che abbiano conseguito la nomina ad ordinario, quali docenti di un corso di ricerca presso l'istituto nazionale di alta matematica, è considerato valido agli effetti della carriera e del trattamento economico, e viene computato quale servizio ordinario ai fini dell'autorizzazione a dedicarsi periodicamente ad esclusiva attività di ricerca scientifica di cui al comma 1 dell'articolo 59.

FONTE:

Art. 103, commi da 1 a 12, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

Art. 5, L. 30 ottobre 1981, n. 615

C. cost., sentenza n. 305/1995

Art. 1, comma 24, L. 14 gennaio 1999, n. 4

Art. 12, comma 6, L. 19 ottobre 1999, n. 370

L. 23 dicembre 1999, n. 488

Capo IX

Personale tecnico-amministrativo

Art. 97

Competenza delle università

1. La competenza in materia di reclutamento e gestione del personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, è attribuita alle università.

2. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo (compresi i dirigenti), secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Per quanto non espressamente previsto con regolamenti, si fa rinvio al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e alla normativa generale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

FONTE:

Art. 6, comma 5, quarto periodo, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29

Art. 17, comma 109, L. 15 maggio 1997, n. 127

Art. 98

Disciplina del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle università sono disciplinati a norma dell'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

2. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 1 sono regolati contrattualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo di cui al comma precedente.

Art. 99

Disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti

1. In materia di reclutamento, attribuzioni e gestione del personale dirigenziale si applica, per quanto compatibile con le disposizioni del presente testo unico, la normativa dettata per i dirigenti delle amministrazioni pubbliche.

2. A norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono, comunque, alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. A norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, le università adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.

Art. 100

Contratto di lavoro del direttore amministrativo

1. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra i dirigenti delle università di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. [In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore del presente testo unico per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo esaurito].

2. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo delle università è di tipo subordinato, con trattamento economico determinato in conformità a criteri e parametri individuati con decreti del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.

FONTE:

Art. 17, comma 110, L. 15 maggio 1997, n. 127

Art. 8, comma 1, L. 19 ottobre 1999, n. 370

TITOLO II
RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI E DEI DIPLOMI ED EQUIPOLLENZE

Art. 101
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla programmazione del sistema universitario, in attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40.

FONTE:
L. 6 marzo 1998, n. 40

Art. 102
Riconoscimenti ed equipollenze dei titoli di dottorato di ricerca conseguiti all'estero

1. Coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero.

2. La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e dai lavori compiuti presso le università non italiane.

3. L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Ministro sentito il CUN.

4. Il diploma di perfezionamento rilasciato dalla Scuola normale superiore di Pisa è equipollente a tutti gli effetti con il titolo di dottore di ricerca a partire dai diplomi rilasciati ai perfezionandi ammessi nella Scuola nell'anno accademico 1983-1984.

5. I titoli di dottore rilasciati dall'Istituto universitario europeo con sede in Firenze, conseguiti a seguito dei corsi di durata non inferiore a tre anni, per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di laurea o altro titolo straniero equivalente, sono equipollenti a tutti gli effetti nell'ordinamento giuridico italiano al titolo di dottore di ricerca.

6. Il diploma di perfezionamento relativo ai corsi di studio di durata almeno triennale rilasciato dalla Scuola di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa è equiparato al dottorato di ricerca.

7. Il Ministro con suo decreto, previo parere del CUN, potrà stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati.

FONTE:
Art. 74, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
Art. 1, comma 1, L. 18 giugno 1986, n. 308
Art. 1, L. 11 luglio 1986, n. 352
Art. 2, comma 3, L. 14 febbraio 1987, n. 41.

Art. 103
Equipollenze tra titoli accademici italiani

1. Con decreto del Ministro, su parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di I livello e tra i titoli di II livello afferenti a classi diverse al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

FONTE:

Art. 9, comma 6, L. 19 novembre 1990, n. 341

Art. 104
Riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive Accademie e Scuola di applicazione

1. Agli ufficiali in servizio permanente provenienti dai corsi ordinari rispettivamente svolti presso l'Accademia navale a decorrere dall'anno accademico 1987-1988, l'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 1988-1989, l'Accademia e la Scuola di applicazione della Guardia di finanza a decorrere dall'anno accademico 1984-1985, nonché agli allievi che abbiano frequentato i predetti istituti senza ultimare gli studi, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi di studio universitari nonché ai fini del conseguimento dei relativi titoli, gli esami superati presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica, l'Accademia e la Scuola di applicazione della Guardia di finanza, nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi, con le modalità di cui al presente articolo.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è disposto sulla base della corrispondenza tra i crediti acquisiti sulla base del piano di studi degli istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di studio prescelto. La corrispondenza è stabilita, previa intesa tra il Ministero della difesa o il Ministero delle finanze ed i consigli di facoltà delle università, anche su istanza dei singoli interessati, con decreti del Ministro, sentito il CUN.

3. Il riconoscimento è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto dell'ammissione agli istituti di cui al comma 1, dei titoli di studio richiesti per accedere ai corsi di studio universitari;

b) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti, con programmi approvati dal Ministro della difesa o dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN; dai docenti:

1) professori straordinari, ordinari ed assistenti dei ruoli organici delle accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina, in aggiunta all'insegnamento d'obbligo;

2) professori straordinari, ordinari e associati di ruolo nella università anche a tempo pieno, in aggiunta all'insegnamento d'obbligo, previo nulla osta del consiglio di facoltà;

3) lettori di lingua straniera;

4) professori a contratto secondo le modalità di cui all'articolo 92.

c) che gli esami si siano svolti con modalità analoghe a quelle previste per le università e gli istituti di istruzione universitaria.

4. Fermo restando quanto previsto dallo statuto dell'Accademia navale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni

in materia di equiparazione degli studi rispettivamente compiuti presso l'Accademia navale e l'Accademia aeronautica ai corsi universitari di ingegneria, il riconoscimento della validità degli esami superati presso le accademie e la scuola di cui al comma 1 da parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi è titolo, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, per l'ammissione almeno al terzo anno dei corsi di studio di cui al comma 1.

5. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi della rispettiva Forza armata tra i diversi corsi è effettuata sulla base delle esigenze funzionali della Forza armata stessa.

FONTE:

Art. 1, L. 27 maggio 1991, n. 168

Art. 105

Riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti

1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1984-1985 e presso la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali a decorrere dall'anno accademico 1986-1987, nonché agli allievi che abbiano frequentato i predetti istituti senza ultimare gli studi, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi di studio universitari, nonché ai fini del conseguimento dei relativi titoli, gli esami superati presso l'Accademia militare e le scuole predette nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di studio, con le modalità di cui al presente articolo.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è disposto sulla base della corrispondenza tra i crediti acquisiti sulla base del piano di studi dei suddetti istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di studio prescelto. La corrispondenza è stabilita, previa intesa tra il Ministero della difesa ed i consigli di facoltà delle università, anche su istanza dei singoli interessati, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sentito il CUN.

3. Il riconoscimento è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto dell'ammissione all'Accademia militare e agli altri istituti di cui al comma 1, dei titoli di studio richiesti per accedere ai corsi di studio universitari;
- b) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'articolo 104, comma 3, lettera b), con programmi approvati dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN;
- c) che gli esami si siano svolti con modalità analoghe a quelle previste per le università e gli istituti di istruzione universitaria.

4. Fermo restando quanto previsto in materia di equiparazione al biennio propedeutico di ingegneria, il riconoscimento della validità degli esami superati presso l'Accademia militare e le altre scuole di cui al comma 1, da parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi, è titolo, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, per l'ammissione almeno al terzo anno dei corsi di studio di cui al comma 1.

5. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi dell'Accademia militare tra i diversi corsi è effettuata sulla base delle esigenze funzionali della Forza armata.

FONTE:

Art. 1, L. 23 giugno 1990, n. 169

Art. 106 **Corsi svolti presso l'Accademia militare**

1. Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1958-59 sono ammessi, a domanda, al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) aver Superato nei due anni di Accademia e nel primo anno del corso ordinario delle Scuole di applicazione dell'Esercito gli esami nelle materie proprie del biennio propedeutico di ingegneria indicate al successivo comma. 2 o in quelle altre che dagli ordinamenti universitari fossero stabilite per detto biennio, purché i relativi insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi conformi a quelli del biennio propedeutico approvati con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

b) aver conseguito all'atto dell'ammissione in Accademia il diploma di maturità classica o scientifica.

2. Gli insegnamenti di cui alla lettera *a)* del comma precedente sono i seguenti:
nei due anni di Accademia:

- 1) analisi matematica (algebraica con esercitazioni);
- 2) analisi matematica (infinitesimale con esercitazioni);
- 3) geometria analitica con elementi di proiettiva;
- 4) geometria descrittiva con disegno;
- 5) fisica sperimentale con esercitazioni (corso biennale);
- 6) meccanica razionale;
- 7) disegno (corso biennale);
- 8) due lingue estere (corsi biennali);

nel primo anno del corso ordinario delle Scuole di applicazione:

- 1) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
- 2) mineralogia e geologia;
- 3) elementi di statica grafica con disegno.

3. Coloro che abbiano frequentato i corsi ordinari di cui ai precedenti commi 1 e 2 ma che si trovino in difetto relativamente ad una o più materie potranno essere ammessi al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria previa valutazione da parte dei Consigli di facoltà dei corsi seguiti e degli esami superati e sempre in possesso del diploma di maturità classica o scientifica all'atto dell'ammissione in Accademia.

4. L'equiparazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 è riconosciuta anche per coloro che, essendo in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, all'atto dell'ammissione in Accademia, abbiano frequentato presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito i corsi ordinari svolti a decorrere dall'anno accademico 1956-57, sempre che i relativi piani di studio siano stati quelli di cui al precedente comma 2 e gli insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione conformi a quelli del biennio propedeutico.

FONTE:

Art. 1, 2, 3 e 4, L. 22 maggio 1959, n. 397

TITOLO III
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 107
Scuole di specializzazione

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a disciplinare le scuole di specializzazione, in attuazione dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

FONTE:
Art. 12, L. 21 febbraio 1980, n. 28

Art. 108
Studenti

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a disciplinare la posizione degli studenti delle scuole di specializzazione agli studenti universitari, in attuazione dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

FONTE:
Art. 12, ultimo comma, L. 21 febbraio 1980, n. 28

Art. 109
Consiglio della scuola

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a disciplinare la composizione e le competenze del consiglio della scuola, in attuazione dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

FONTE:
Art. 12, ultimo comma, L. 21 febbraio 1980, n. 28

Art. 110
Corsi di perfezionamento

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a disciplinare i corsi di perfezionamento, in attuazione dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

FONTE:
Art. 12, ultimo comma, L. 21 febbraio 1980, n. 28

Art. 111
Formazione a tempo pieno del medico specialista

1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia si svolge a tempo pieno secondo le norme in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli.

FONTE:
Art. 34, D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368

Art. 112
Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali

1. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui al comma 8, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui al comma 8, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui al comma 8. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.

6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.

8. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 7 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali e il Consiglio Superiore della magistratura, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al presente articolo, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.

FONTE:

Art. 16, Capo II, D.Lgs 17 novembre 1997, n. 398

Art. 17, comma 114, D.Lgs. 15 maggio 1997, n. 127

Art. 113

Formazione degli insegnanti delle scuole secondarie

1 In conformità ai criteri definiti con i decreti di cui all'art. 12, con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico.

2. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

FONTE:

Art. 4, comma 2, L. 19 novembre 1990, n. 341

Art. 114

Dottorato di ricerca

1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 4, nonché le convenzioni di cui al comma 3, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il CUN e il Comitato per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.

3. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

4. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

- a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;
- b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;
- c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui all'art.18 , comma 1.

5. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 4 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

6. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.

7. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

FONTE:

Art. 4, L. 3 luglio 1998, n. 210

Art. 115 **Esenzioni fiscali**

1. Alle borse di studio di cui all'art. 114, comma 4, lettera c) ed a quelle per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato sono esenti da l'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito sulle persone fisiche.

2. Ai dipendenti pubblici che fruiscono delle borse di studio di cui al presente Titolo è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

FONTE:

Art. 6, comma 6 e 7, L. 30 novembre 1989, n. 398

Art. 116
Sospensione

1. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum può avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dal regolamento della scuola.

FONTE:

Art. 8, comma 1, L. 30 novembre 1989, n. 398

TITOLO IV
ACCESSO ALLE PROFESSIONI

Art. 117
Titoli

1. I titoli di studio rilasciati dalle università hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.
2. L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita a seguito di esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che:
 - a) abbiano conseguito presso università i titoli accademici di cui all'articolo 13;
 - b) abbiano acquisito, nel corso degli studi per il conseguimento di detti titoli, i crediti nelle discipline che sono eventualmente determinate nei regolamenti di cui all'articolo 13.

FONTE:
Art. 172, Capo II, § 2, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

Art. 118
Disciplina regolamentare

1. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:
 - a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli di cui all'articolo 12;
 - b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
 - c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).

FONTE:
Art. 1, comma 18, L. 14 gennaio 1999, n. 4, come modificata dall'art. 6, L. 19 ottobre 1999, n. 370

Art. 119
Equipollenze ai fini dell'ammissione agli esami di Stato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e, per le professioni sanitarie, con il Ministro della sanità, su conforme parere del CUN, sentiti gli ordini professionali interessati, sono dichiarate le equipollenze fra i titoli di I livello e tra quelli di II livello afferenti a classi di corsi di studio diverse ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

2. L'equipollenza è dichiarata, tenuto conto dei curricula didattici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 e della normativa comunitaria in materia.

3. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle competenti commissioni parlamentari.

FONTE:

Art. 1, L. 11 febbraio 1992, n. 182

Art. 120 **Esercizio dell'attività psicoterapeutica**

1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti.

2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.

3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.

4. Con decreto del ministro, emanato sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con le disposizioni di cui all'articolo 12 è determinata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui al comma 1 e la valutazione dei titoli da essi rilasciati.

FONTE:

Art. 3, L. 18 febbraio 1989, n. 56

Art. 17, comma 96, lett. b), L. 15 maggio 1997, n. 127

TITOLO V
SEDI ED EDILIZIA

Art. 121

Approvazione dei progetti e dichiarazione di pubblica utilità

1. L'approvazione dei progetti di lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori a tutti gli effetti di legge.

FONTE:

L. 3 gennaio 1978, n. 1

TITOLO VI
FINANZIAMENTO STATALE

Capo I
Disposizioni Generali

Art. 122
Finanziamenti

1. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero, denominati:

- a) fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- b) fondo per l'edilizia universitaria;
- c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario;
- d) fondo per il finanziamento di programmi di ricerca universitari;
- e) fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari;
- f) fondo per il finanziamento di assegni per la collaborazione alla ricerca;
- g) fondo per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria.

2. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro accordi di programma

3. Nello stato di previsione della spesa del Ministero è iscritto apposito capitolo per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria. Lo stanziamento annuale viene ripartito sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, che tengano anche conto degli impianti sportivi esistenti presso ciascuna sede e delle attività realizzate e programmate.

FONTE:

Art.5, comma 1. L. 24 dicembre 1993, n. 537
L. 28 giugno 1977, n. 394

Art. 123
Fondo di finanziamento ordinario

1. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università viene annualmente ripartito, acquisite le proposte tecniche del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro, sentito il CUN, la CRUI e il CNSU, relativi a *standards* dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali, e per appositi incentivi finalizzati ad obiettivi predeterminati relativi anche agli esiti dell'attività di valutazione di cui all'articolo 10, comma 4.

2. Apposita quota del fondo di finanziamento ordinario viene finalizzata agli interventi a favore degli studenti universitari disabili di cui alla legge quadro 5 febbraio 1992, n.104.

3. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato.

FONTE:

Art. 5, commi 2, 3, 7, 8, L. 24 dicembre 1993, n. 537

Art. 2 comma 2, L. 19 ottobre 1999, n. 370

Art. 5 comma 6, L. 24 dicembre 1993, n.537

L. 28 gennaio 1999, n.17

Art. 4, L. 3 luglio 1998, n. 210

Art. 124 **Fondo per l'edilizia**

1. Il fondo per l'edilizia universitaria, relativo ai finanziamenti concernenti gli investimenti in infrastrutture edilizie, comprensive degli arredamenti e delle attrezzature necessarie è destinato all'università, anche per gli impianti sportivi e gli interventi relativi agli immobili concessi alle stesse a titolo gratuito in uso o in comodato, e ai collegi universitari legalmente riconosciuti.

2. Il fondo viene ripartito sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro, sentita la CRUI, in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie.

FONTE:

Art. 5, comma 1 lett. b), L. 24 dicembre 1993, n. 537

Art. 125 **Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario**

1. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, è ripartito secondo quanto previsto dalla programmazione universitaria di cui all'articolo 1, libro secondo del presente Testo unico.

FONTE:

Art. 5, comma 1 lett. c), L. 24 dicembre 1993, n. 537

Art. 126 **Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca**

1. Il fondo per il finanziamento dei programmi di ricerca è destinato all'attuazione, anche in regime di cofinanziamento, di programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale liberamente proposti dalle università e connesse grandi attrezzature.

2. Annualmente, con decreto del Ministro vengono determinate le modalità per la selezione dei programmi ed i criteri per l'attribuzione alle università delle risorse disponibili.

FONTE:

Art. 5, comma 1 lett. b), L. 24 dicembre 1993, n. 537

Art. 127

Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore.

1. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore». Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo.
2. Il fondo di cui al comma precedente può essere destinato alle erogazioni di borse di studio di cui all'articolo 20.

FONTE:

Art. 16, Capo V, L. 2 dicembre 1991, n.390

Art. 128

Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito un fondo per il cofinanziamento di importi destinati dagli atenei all'attivazione degli assegni di cui all'articolo 90. L'importo è ripartito secondo criteri determinati con decreti del Ministro, tenendo conto delle esigenze di potenziamento dell'attività di ricerca delle università. I medesimi decreti prevedono altresì le modalità di controllo sistematico e di verifica dell'effettiva attivazione degli assegni. Alla scadenza del termine di durata dell'assegno, apposite commissioni istituite dagli atenei formulano un giudizio sull'attività di ricerca svolta dal titolare, anche ai fini del rinnovo.

FONTE:

Art. 5, comma 1, L. 19 ottobre 1999, n. 370

Capo II

Finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute

Art. 129

Contributo di funzionamento

1. Il contributo annuale di funzionamento da assegnare a ciascuna università è determinato sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro.
2. Il Ministro riferisce al Parlamento annualmente sui criteri e le procedure adottate nell'erogazione dei contributi.
3. Le Università non statali concorrono alla ripartizione dei fondi previsti all'articolo 122, comma 1, lett. c) e d).

4. Il Ministro, con proprio decreto, riserva una parte dei contributi per l'attribuzione alle università non statali di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui all'articolo 10.

FONTE:

Art. 3, L. 29 luglio 1991, n.243

TITOLO VII ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 130 Comitati sportivi

1. Presso ciascuna università è istituito, con decreto del rettore, qualora non sia diversamente disciplinato nello statuto, un comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.

2. Il comitato è composto:

- a)* dal rettore dell'università o direttore dell'istituto universitario, o da un loro delegato, che assume le funzioni di presidente;
- b)* da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;
- c)* da due studenti eletti secondo le modalità previste dagli statuti;
- d)* dal direttore amministrativo dell'università, o suo delegato, anche in qualità di segretario.

Nei centri in cui abbiano sede più università, i comitati predetti possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio. Con decreto del Ministro viene emanato il regolamento per il funzionamento dei comitati.

FONTE:

Art. 1, L. 28 giugno 1977, n. 394

TITOLO VIII SANITA'

Capo I *Rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed università. Norme generali*

Art. 131 **Protocolli d'intesa tra università e regioni**

1. L'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università e per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, nonché all'accesso ai ruoli dirigenziali, è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate, gli Istituti privati di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali.

2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento emanati, su proposta dei Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) promuovere e disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra Servizio sanitario nazionale e università;

b) informare i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università al principio della leale cooperazione;

c) definire le linee generali della partecipazione delle università alla programmazione sanitaria regionale;

d) indicare i parametri per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, delle aziende di cui all'articolo 132, nonché delle aziende USL per quanto concerne le attività di prevenzione, secondo criteri di essenzialità ed efficacia assistenziale, di economicità nell'impiego delle risorse professionali e di funzionalità e coerenza con le esigenze di ricerca e di didattica dei predetti corsi. Le medesime attività e strutture tengono anche conto delle funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di diploma universitario e di specializzazione, nel rispetto delle attribuzioni del Servizio sanitario e delle università, per quanto concerne la formazione dei medici specialisti e del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

e) definire, con riferimento ai parametri di cui al primo ed al secondo periodo della lettera d), il volume ottimale di attività ed il numero massimo di posti letto e di strutture assistenziali anche in rapporto al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia ed alle esigenze della ricerca, prevedendo inoltre i criteri e le modalità per il progressivo adeguamento agli standard fissati e la contestuale riduzione dei posti letto, anche in attuazione del Piano sanitario regionale.

3. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresì, anche sulla base della disciplina regionale di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del direttore generale

delle aziende di cui all'articolo 132 degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 133.

4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro novanta giorni dalla trasmissione della proposta regionale del protocollo d'intesa di cui al comma 1, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La medesima procedura si applica altresì ove la proposta regionale non sia trasmessa entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano sanitario regionale.

FONTE:

Art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

Art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

Art. 1, commi 2 e 3, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

Art. 1, comma 4, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

Art. 6, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

Art. 132

Aziende ospedaliero-universitarie

1. La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità giuridica, le quali perseguono le finalità di cui al presente articolo.

2. Per un periodo transitorio di quattro anni dal 28 gennaio 2000, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:

- a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
- b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università.

3. Al termine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal presente titolo, salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai risultati della sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico di azienda ospedaliero-universitaria. Gli eventuali adattamenti sono definiti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta dei Ministri della sanità e dell'università della ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario, con apposito provvedimento legislativo.

4. Per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università di cui all'articolo 131, la regione e l'università individuano, in conformità alle scelte definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono caratterizzate da unitarietà strutturale e logistica. Qualora nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l'attività didattica, l'università concorda con la regione, nell'ambito dei protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche.

5. Le università concordano altresì con la regione, nell'ambito dei protocolli d'intesa, ogni eventuale utilizzazione, tramite l'azienda di riferimento, di specifiche strutture assistenziali private, purché già

accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, nelle altre strutture pubbliche di cui al comma 4.

6. Le aziende di cui ai commi 1 e 2 operano nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale e concorrono entrambe sia al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultima, sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'università, in considerazione dell'apporto reciproco tra le funzioni del Servizio sanitario nazionale e quelle svolte dalle facoltà di medicina e chirurgia. Le attività assistenziali svolte perseguono l'efficace e sinergica integrazione con le funzioni istituzionali dell'università, sulla base dei principi e delle modalità proprie dell'attività assistenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo le specificazioni definite nel presente titolo .

7. Le aziende ospedaliere integrate con l'università di cui al comma 2, lettera *b*), sono costituite secondo il procedimento previsto nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; la proposta regionale è formulata d'intesa con l'università. Le modalità organizzative e gestionali di tali aziende sono disciplinate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni contenute nel presente titolo .

8. Le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera *a*) sono costituite, con autonoma personalità giuridica, dall'università, d'intesa con la regione, ed operano secondo modalità organizzative e gestionali determinate dall'azienda in analogia alle disposizioni degli articoli 3, *3-bis*, *3-ter* e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni contenute nel presente titolo .

9. Alle aziende di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli articoli *8-bis*, *8-ter* e *8-quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente titolo , nonché le disposizioni vigenti per le aziende sanitarie in materia di edilizia ospedaliera e relativi finanziamenti.

FONTE:

Art. 2, commi da 1 a 9, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

Art. 133

Organizzazione interna delle aziende

1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle aziende di cui all'articolo 132, al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. I dipartimenti sono articolati in strutture complesse e in articolazioni funzionali, definite strutture semplici. I dipartimenti e le strutture interne, complesse e semplici, sono costituite e organizzate in conformità al presente titolo e alla normativa regionale di cui all'art. *8-quater*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo *8-quater*, comma 3, del medesimo decreto è adottato, per la parte relativa ai dipartimenti ad attività integrata e alle strutture complesse che li costituiscono, relativi alle aziende di cui all'articolo 132, di concerto con il Ministro. Le relazioni organizzative e funzionali tra i dipartimenti ad attività integrata ed i dipartimenti universitari sono stabilite nei protocolli d'intesa tra regione e università interessate.

2. Nell'atto aziendale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono altresì disciplinati, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nei protocolli d'intesa tra regione e università, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei

dipartimenti ad attività integrata e sono individuate le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione universitaria.

3. L'atto aziendale è adottato dal direttore generale, d'intesa con il rettore dell'università limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture di cui al comma 2.

4. Il direttore del dipartimento ad attività integrata è nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore dell'università. Il direttore del dipartimento è scelto fra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento sulla base di requisiti di capacità gestionale e organizzativa, esperienza professionale e curriculum scientifico. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

5. Il dipartimento ad attività integrata è organizzato come centro di responsabilità e di costo unitario in modo da garantire unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca, la necessaria flessibilità operativa e individua i servizi che, per motivi di economicità ed efficienza, sono comuni al dipartimento, per quanto riguarda i locali, il personale, le apparecchiature, le strutture di degenza e ambulatoriali. Il direttore del dipartimento ad attività integrata assicura l'utilizzazione delle strutture assistenziali e lo svolgimento delle relative attività da parte del personale universitario ed ospedaliero per scopi di didattica e di ricerca; assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo anche conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.

6. Le strutture complesse che compongono i singoli dipartimenti ad attività integrata sono istituite, modificate o soppresse dal direttore generale, con l'atto aziendale di cui al comma 2, in attuazione delle previsioni del Piano sanitario regionale e dei piani attuativi locali, nei limiti dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale prevista, nonché delle disponibilità di bilancio, ferma restando la necessaria intesa con il rettore per le strutture qualificate come essenziali ai fini dell'attività di didattica e di ricerca ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera d).

7. L'atto aziendale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, può prevedere, oltre ai dipartimenti ad attività integrata di cui al presente articolo, la costituzione di dipartimenti assistenziali, ai sensi dell'articolo 17-*bis* del medesimo decreto, anche nelle aziende di cui all'articolo 132, comma 2, lettera a).

FONTE:

Art.3, D.Lgs.21 dicembre 1999, n.517

Art. 134 **Organi delle aziende**

1. Sono organi delle aziende di cui all'articolo 132:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio sindacale;
- c) l'organo di indirizzo.

2. Il direttore generale è nominato dalla regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'università. Limitatamente al periodo quadriennale di sperimentazione nelle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, il direttore generale è nominato dal rettore

dell'università, acquisita l'intesa con la regione. I requisiti per la nomina a direttore generale delle aziende di cui all'articolo 132, sono quelli stabiliti nell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; ai direttori generali si applicano gli articoli, 3 e seguenti del medesimo decreto legislativo, ove non derogati dal presente titolo . I protocolli d'intesa tra regioni e università disciplinano i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca, sulla base dei principi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni dell'articolo 3-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il Collegio è composto da cinque membri designati uno dalla regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro e uno dall'università interessata.

4. L'organo di indirizzo, con riferimento ai dipartimenti ad attività integrata di cui all'articolo 133, ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'azienda con la programmazione didattica e scientifica delle università e di verificare la corretta attuazione della programmazione. La composizione dell'organo di indirizzo, nel numero massimo di cinque membri, è stabilita nei protocolli d'intesa tra regione e università. L'organo di indirizzo è presieduto da un presidente scelto all'interno del medesimo, nominato dalla regione d'intesa con il rettore. Durante il periodo transitorio, nelle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, il presidente è nominato dal rettore d'intesa con la regione. I componenti dell'organo di indirizzo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, durano in carica 4 anni e possono essere confermati. E' membro di diritto dell'organo di indirizzo il preside della facoltà di medicina e chirurgia. Non possono far parte dell'organo di indirizzo né i dipendenti dell'Azienda, né altri componenti della facoltà di medicina e chirurgia. Il presidente dell'organo di indirizzo lo convoca, lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno. Il direttore generale partecipa ai lavori dell'organo di indirizzo, senza diritto di voto.

5. Il collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni è composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, dai direttori dei dipartimenti ad attività integrata e dai direttori dei dipartimenti di cui all'articolo 133, comma 7.

6. Agli organi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

FONTE:

Art. 4, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

Art. 135 **Finanziamento, patrimonio e contabilità**

1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall'università sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi del presente comma. Alle attività correnti concorrono le università con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta secondo l'ammontare globale predefinito di cui all'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, previa definizione degli accordi di cui all'articolo 8-*quinquies* del medesimo decreto

legislativo. Regioni ed università concorrono con propri finanziamenti all'attuazione di programmi di rilevante interesse per la regione e per l'università, definiti d'intesa.

2. Le aziende ospedaliere di riferimento di cui all'articolo 132, commi 1 e 2, limitatamente all'attività direttamente svolta, sono classificate, previa verifica dell'adeguamento ai requisiti, nella fascia di presidi a più elevata complessità assistenziale; la regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario. In attesa di procedere alla verifica da parte dei Ministeri interessati e delle regioni, dei maggiori costi sostenuti per l'attività assistenziale dalle aziende di cui all'articolo 2, la Regione riconosce alle aziende una remunerazione determinata sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Fino al predetto accordo si applicano i criteri in materia, stabiliti con il decreto interministeriale 31 luglio 1997.

3. Alle aziende di cui all'articolo 132, commi 1 e 2 si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ove non derogato dal presente titolo .

4. Con atto di indirizzo e coordinamento adottato su proposta dei Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, sono previste le modalità per la compartecipazione delle regioni e delle università, per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito di piani pluriennali di rientro, ai risultati di gestione delle aziende.

FONTE:

Artt. 7 e 8, comma 5, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

Capo II

Norme speciali per il personale universitario che svolge funzioni assistenziali

Art. 136

Attività assistenziali dei professori e dei ricercatori universitari, nonché delle figure equiparate

1. I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'articolo 132 sono individuate con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'università relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, è stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all'articolo 133, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la specializzazione disciplinare posseduta e l'attività del dipartimento. I protocolli d'intesa tra università e regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici, l'attribuzione di funzioni assistenziali alle figure equiparate di cui all'articolo 87, comma 5, con l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 137 e 138.

2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con il Servizio sanitario nazionale, con le aziende e con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del

medesimo Servizio , assumendo i diritti e i doveri previsti per il predetto personale sanitario di corrispondente qualifica. Fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo , apposite linee guida emanate con decreti dei Ministri della sanità e dell'università, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, possono stabilire specifiche modalità attuative in relazione alle esigenze di didattica e di ricerca. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale. Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca. L'obbligo dell'esercizio dell'attività assistenziale per i professori e per i ricercatori è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 58 e 59. Le autorizzazioni di cui ai predetti articoli sono concesse dal rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare la compatibilità con l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale. Non è altrimenti consentito al predetto personale recedere dall'attività assistenziale.

3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente titolo , nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15-*bis*, 15-*ter*, 15-*quater*, 15-*quinqies*, 15-*sexies* e 15-*novies*, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. I vincitori di concorso per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca possono essere impegnati, a domanda, nell'attività assistenziale.

FONTE:

Art. 5 commi 1, 2, 3, D.Lgs.21 dicembre 1999, n. 517

Art. 1, comma 25, L. 14 gennaio 1999, n. 14

Art. 137

Incarichi, valutazione e sanzioni

1. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali, finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice. I professori di prima fascia che non accettano gli incarichi di responsabilità e di gestione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma non possono svolgere funzioni di direzione nell'ambito delle disposizioni attuative in materia di libera circolazione dei medici e riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, limitatamente alle scuole di specializzazione.

2. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari dell'incarico di direzione di una struttura, individuata come complessa ai sensi dell'articolo 133, comma 2, è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il direttore di dipartimento. L'attribuzione è effettuata senza esperimento delle procedure di cui all'articolo 15-*ter*, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni può essere sostituito da altro titolo dichiarato equipollente, con decreto dei Ministri della sanità e

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Fino alla costituzione dei dipartimenti, si prescinde dal parere del direttore di dipartimento.

3. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è effettuata dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 15, 15-*bis* e 15-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-*ter*, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cessano dal servizio salvo che, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca siano collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Si applica il comma 11, terzo e quarto periodo, dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Gli incarichi di natura professionale e quelli di direzione di struttura semplice o complessa nonché quella di direzione dei programmi, attribuiti a professori o ricercatori universitari, sono soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del servizio sanitario nazionale, secondo le modalità indicate da apposito collegio tecnico disciplinato nell'atto aziendale di cui all'articolo 133. Sono, altresì, soggetti a valutazione i professori di prima fascia di cui all'ultimo periodo del comma 1. Nel caso di valutazione negativa nei confronti di professori o ricercatori universitari il direttore ne dà comunicazione al rettore per i conseguenti provvedimenti.

6. Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa tra rettore e direttore generale per un triennio, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporre l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata comunicazione al rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il comitato non si esprima nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme.

FONTE:

Art. 5, commi 4, 5, 6, 16, 13, 14, D.lgs.21 dicembre 1999, n. 517

Art. 138 **Opzioni**

1. I professori e i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e secondo le tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dello stesso articolo, di seguito definita come attività assistenziale esclusiva, ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria. L'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura, nonché dei programmi di cui al comma 1 dell'articolo 137.

2. I professori e i ricercatori universitari che hanno optato per l'attività libero professionale extramuraria possono modificare l'opzione al 31 dicembre di ogni anno.

3. I professori e i ricercatori universitari che hanno optato per l'attività assistenziale esclusiva possono modificare l'opzione solamente nei seguenti casi:

- a) mutamento di stato giuridico per effetto della nomina in ruolo nelle fasce di professore associato e ordinario a seguito di procedure di valutazione comparativa ai sensi degli articoli 41 e 42
- b) mutamento del settore scientifico-disciplinare di inquadramento che comporti l'esercizio di una diversa attività assistenziale;
- c) trasferimento da diverso ateneo di altra regione;
- d) cessazione dai periodi di congedo e aspettativa di cui agli articoli 58 e 59, se di durata pari o superiore all'anno ed al comma 4 dell'articolo 137.

4. I professori e i ricercatori universitari che hanno modificato l'opzione ai sensi del comma 3 cessano dall'attività assistenziale ordinaria, salvo la facoltà di optare nuovamente per l'attività assistenziale esclusiva. L'eventuale attività libero professionale non può comunque essere svolta nelle strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 141, comma 1, terzo periodo .

FONTE:

Art. 5, commi 7, 9, 10, 11, con esclusione dell'ultimo periodo, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517,

Art. 139 **Personale a contratto**

1. Le aziende di cui all'articolo 132, comma 2, lettera a), per esigenze assistenziali cui non possono far fronte con l'organico funzionale di cui al comma 1 dell'articolo 136, possono stipulare, nel limite del 2 per cento dell'organico, contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 4 anni, non rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato assunto con le modalità previste per il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale. Detto personale è assoggettato alla disciplina sul rapporto esclusivo di cui all'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. È fatto divieto all'università di assumere personale medico o sanitario laureato con compiti esclusivamente assistenziali.

FONTE:

Art. 5, comma 15, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

Art. 140 **Trattamento economico del personale universitario**

1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 136 si riconosce, oltre al trattamento economico erogato dall'università e ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti a:

- a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;

b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse che globalmente occorrerebbe attribuire per assicurare in ogni tempo l'equiparazione del trattamento economico complessivo tra personale universitario e sanitario di pari funzione, mansione e anzianità. I predetti trattamenti sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale.

3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del S.S.N., che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'art. 24, comma 6, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

FONTE:

Art. 6, commi 1, e 2, primo e secondo periodo, D.Lgs.21 dicembre 1999, n. 517

Art. 141

Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali

1. I professori e i ricercatori universitari cessano dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di età di sessantasette anni. Il personale già in servizio cessa dalle predette attività e direzione al compimento dell'età di settanta anni se alla data del 31 dicembre 1999 ha compiuto sessantasei anni e all'età di sessantotto anni se alla predetta data avrà compiuto sessanta anni. I protocolli d'intesa tra le regioni e le università e gli accordi attuativi dei medesimi disciplinano le modalità e i limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca. Qualora i protocolli d'intesa non siano stipulati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, si provvede in via sostitutiva, nella materia di cui al presente comma, previa diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, con decreti interministeriali dei Ministri della sanità e dell'università, sentita la Conferenza Stato regioni.

FONTE:

Art. 15-*nonies*, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

Art. 5 comma 11, ultimo periodo, D.Lgs.21 dicembre 1999, n. 517

TITOLO IX
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI UNIVERSITÀ E SCUOLE

Art. 142
Scuole per interpreti e traduttori

1. Con decreto del Ministero, emanato sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con le disposizioni di cui all'articolo 12, è determinata la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli.

FONTE:

Art. 17, comma 96, lettera a), L. 15 maggio 1997, n. 127

Art. 143
Formazione degli insegnanti della Regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano

1. I decreti di cui all'articolo 12 contengono norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle università nonché le modalità di finanziamento.

FONTE:

Art. 17, comma 98, L. 15 maggio 1997, n. 127

Art. 144
Formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza

1. Le università, in conformità ai decreti di cui all'articolo 12 adottati di concerto con i Ministeri della difesa e delle finanze, definiscono gli ordinamenti didattici per la formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza d'intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari di istruzione superiore. Ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le università, cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilità didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie ed istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle attività didattiche anche utilizzando le strutture, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti. I ministeri della difesa, delle finanze e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definiscono opportune modalità e strumenti per agevolare la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo. Qualora il personale militare che frequenta i corsi non consegua il titolo universitario nel periodo di frequenza dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, è consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre università che abbiano attivato corsi corrispondenti. Le convenzioni di cui al presente comma, prevedono anche le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli accademici

riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio all'entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, che abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie militari, le scuole di applicazione, la scuola ufficiali dei carabinieri e la scuola di applicazione della Guardia di finanza.

FONTE:

Art. 2, comma 3, D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464

Art. 145 **Qualifica di dottore**

1. La qualifica accademica di dottore, compresa quella honoris causa e le qualifiche di carattere professionale, possono essere conferite soltanto dalle università.

2. E' vietato il conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da parte di privati, enti e istituti, comunque denominati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 750.000 a lire 1.500.000.

3. Chiunque fa uso, in forma e modalità, della qualifica accademica di dottore compresa quella honoris causa e di qualifiche di carattere professionale ottenute in contrasto con quanto stabilito nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000.

4. La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del codice penale.

5. Restano ferme le norme in vigore per quanto concerne il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

6. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma di cittadini italiano che fanno uso di titoli accademici conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia.

FONTE:

L. 13 marzo 1958, n. 262

Art. 146 **Laurea alla memoria**

1. I rettori delle università sono autorizzati a conferire, titolo d'onore, a laurea agli studenti militari caduti in guerra. La laurea può essere altresì conferita a quegli studenti che prematuramente deceduti in tragiche circostanze non avevano interamente compiuto il corso degli studi per il conseguimento della laurea.

2. Per il conferimento dei titoli di cui al comma 1 non è dovuta alcuna tassa e/o contributo.

FONTE:

Art. 331, Capo III, par. 3, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

Art. 147
Laurea *ad honorem*

1. La laurea *ad honorem* può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per le pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facoltà o della Scuola per cui è concessa.
2. La deliberazione del Consiglio di Facoltà o della scuola, che conferisce la laurea *ad honorem*, deve essere presa con la maggioranza di due terzi ed approvata dal Ministero.
3. La laurea *ad honorem* attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie.

FONTE:
Art. 169, Capo II, par. 1, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

**PARTE III
NORME SPECIALI**

**TITOLO I
ISTITUZIONI UNIVERSITARIE CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI**

**Art. 148
Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste**

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla disciplina della scuola in attuazione dall'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

FONTE:
Art. 26, Legge 8 agosto 1977, n. 546

**Art. 149
Scuola superiore S. Anna di Pisa**

1. La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare.

2. La Scuola persegue i propri scopi istituzionali stimolando e preparando alla ricerca scientifica e all'insegnamento giovani studiosi in settori disciplinari nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate.

3. A tal fine la Scuola accoglie, per concorso nazionale, studenti iscritti nei corsi di laurea afferenti a tali settori disciplinari e, ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea predetti, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari e mettendo loro a disposizione opportuni mezzi di studio. L'ordinamento della Scuola stabilisce i corsi di laurea di specifica afferenza e determina l'eventuale ammissione ai fini del perfezionamento di studiosi stranieri in possesso di laurea o di titoli equipollenti.

4. Il diploma di perfezionamento relativo a corsi di studio di durata almeno triennale è equiparato al dottorato di ricerca.

5. Alle autorità accademiche della Scuola è affidato il compito di organizzare gli studi in modo che l'equipollenza abbia un corretto fondamento scientifico-didattico.

6. Gli studenti vincitori del concorso nazionale di cui al comma 3 sono tenuti ad iscriversi ai corsi di laurea dell'Università di Pisa.

7. L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento sono stabiliti nello statuto.

8. Alla Scuola è annessa la Fondazione «Giovanni Spitali».

9. I compiti e le funzioni della Fondazione «Giovanni Spitali» in seno alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna sono stabiliti dallo statuto.

10. Le iniziative finanziate con i mezzi provenienti dalla Fondazione saranno deliberate dal consiglio direttivo della Scuola integrato con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali e nella delibera dovrà essere espressamente menzionato il contributo della Fondazione.

FONTE:

L. 14 febbraio 1987, n. 41

L. 15 gennaio 1992, n. 24

Art. 150 **Scuola archeologica italiana in Atene**

1. La Scuola archeologica italiana in Atene è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

2. La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale di studio in Atene; è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero per i beni e le attività culturali, ferme restando le competenze dell'ambasciata d'Italia in Atene.

3. La Scuola persegue i seguenti fini:

a) ricerche e scavi archeologici in Grecia e nelle aree di civiltà ellenica;

b) specializzazione di studiosi nei seguenti settori:

1) preistoria e protostoria egea;

2) archeologia e storia dell'arte greca e romana;

3) archeologia e storia dell'arte tardoantica e proto-bizantina;

4) epigrafia ed antichità greche;

5) architettura antica;

c) perfezionamento di studiosi a fine scientifico ed a fine di preparazione a carriere presso amministrazioni pubbliche nei settori di cui alla lettera b);

d) patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia e nelle aree di civiltà ellenica.

4. Sono organi della Scuola:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore della Scuola;

c) il consiglio scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

5. Il consiglio di amministrazione è nominato per un triennio con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto:

a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;

b) da un funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali con qualifica non inferiore a dirigente;

c) da un funzionario del Ministero con qualifica non inferiore a dirigente;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente;

e) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di ambasciata;

f) da due esperti particolarmente qualificati in relazione alle finalità della Scuola, scelti uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno dal Ministero per i beni e le attività culturali;

g) da due componenti del consiglio scientifico, eletti dal consiglio medesimo.

Salvo quanto disposto dal comma 8, tutti i membri del consiglio di amministrazione sono rinnovabili alla scadenza per non più di due volte consecutivamente.

6. Il consiglio di amministrazione delibera in ordine:

a) al bilancio preventivo, alle eventuali variazioni ed al conto consuntivo;

b) alla stipula di convenzioni con scuole di specializzazione di Università degli studi italiane nel settore archeologico e con istituti di ricerca di diritto pubblico e privato;

c) alla erogazione di borse di studio secondo le modalità ed i criteri fissati nello statuto.

Il consiglio di amministrazione delibera il regolamento organico e, nel rispetto dei principi della contabilità generale dello Stato, quello per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità della Scuola che devono essere sottoposti alla approvazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Con regolamento organico, deliberato dal consiglio di amministrazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e del tesoro, sarà stabilita la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali della Scuola, nonché al disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del personale medesimo

Il direttore potrà comunque richiedere che venga disposto il comando di non più di tre dipendenti di ruolo dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni e le attività culturali. In luogo del comando di uno dei predetti dipendenti di ruolo può essere richiesto che venga collocato in aspettativa con assegni, con il suo consenso, un professore universitario.

Il comando o l'aspettativa, che può avere la durata di tre anni, e può essere riconfermato, sarà disposto con decreto del Ministro competente, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel decreto che dispone il comando o l'aspettativa sarà fissato l'ammontare dell'indennità da corrispondere per il servizio all'estero.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato a Roma dal direttore della Scuola, nella sua qualità di presidente, almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro per i beni e le attività culturali e ambientali o dalla maggioranza dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Il direttore della Scuola è scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra i docenti universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, sentito il parere del comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Dura in carica per un quadriennio, rinnovabile.

Il direttore della Scuola cura l'andamento amministrativo e scientifico della Scuola stessa e ne ha la rappresentanza legale.

Egli è tenuto a presentare annualmente ai Ministri dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attività scientifica e didattica della Scuola.

9. Oltre allo stipendio in godimento, il direttore percepisce l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di direttore di istituto italiano di cultura in servizio all'estero.

Il direttore della Scuola può designare, fra i docenti della Scuola ed il personale comandato o collocato in aspettativa presso la Scuola stessa, un assistente-direttore, con il compito di coadiuvarlo e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

9. Il consiglio scientifico è composto dal direttore della Scuola, che lo presiede, dai docenti della Scuola, nonché da uno specializzando, eletto dagli specializzandi medesimi tra coloro che frequentano i corsi.

Il consiglio scientifico elegge annualmente nel suo seno un docente che collabora col direttore della Scuola nella organizzazione delle attività didattiche.

In sede di prima applicazione, il componente eletto dagli specializzandi va individuato tra gli alunni ammessi alla Scuola prima della data di entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima applicazione, il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del direttore della Scuola, individua le discipline fondamentali di insegnamento relative ai settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

10. Il consiglio scientifico esercita le seguenti competenze:

a) formula proposte e pareri in ordine alle attività didattiche;

b) esamina ed approva i piani di studio;

c) delibera sullo svolgimento di eventuali attività didattiche integrative affidandole a docenti od esperti;

d) collabora con il direttore della Scuola per ogni questione concernente lo svolgimento ed il coordinamento delle attività didattiche e di scavo.

Il consiglio scientifico elabora lo statuto della Scuola, relativo alla organizzazione didattica dei corsi di specializzazione e di perfezionamento nonché alla erogazione delle borse di studio agli alunni.

Lo statuto, previo parere del consiglio di amministrazione e del CUN, è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per i beni e le attività culturali e ambientali.

Il consiglio scientifico è convocato dal direttore della Scuola, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

11. La Scuola organizza corsi di specializzazione della durata di tre anni, secondo i principi di cui al presente Testo unico.

12. Per i corsi di specializzazione di cui al comma 1, la Scuola può accettare un numero massimo di otto iscritti per ciascun anno, di cui non più di tre stranieri.

Per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si procede, a favore degli studiosi italiani e stranieri, mediante assegnazione di borse di studio.

L'ammissione alla Scuola avviene per concorso nazionale per titoli ed esami.

Nello statuto della Scuola vengono definiti:

a) i criteri generali per la valutazione dei titoli, la composizione della commissione, il numero delle prove, le materie di esame e le modalità di svolgimento del concorso nazionale di cui al comma 4;

b) l'articolazione dei corsi, i quali comprendono comunque la partecipazione ad almeno una delle campagne di scavo annuali programmate;

c) le materie di insegnamento tenendo conto della disciplina dettata per le scuole di specializzazione operanti nell'ambito delle Università degli studi italiane;

d) le modalità degli esami e la composizione delle commissioni di cui ai commi 6 e 7.

Alla fine di ogni anno di corso lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte in quell'anno per il passaggio all'anno di corso successivo.

Superati tutti gli esami, il corso si conclude con un esame finale di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacità del candidato.

Il diploma di fine corso rilasciato dalla Scuola è equiparato ad ogni effetto ai diplomi di specializzazione rilasciati dalle università.

13. La Scuola organizza corsi di perfezionamento nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della durata di un anno.

Per i corsi di perfezionamento di cui al comma 1 la Scuola può accettare un numero massimo di tre iscritti con le modalità di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.

A fine corso la Scuola rilascia un attestato di frequenza.

14. I professori universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, possono presentare al Ministero per i beni culturali e ambientali domanda per l'insegnamento delle discipline relative ai corsi di cui agli articoli 10 e 11.

Il comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nell'ambito delle domande all'uopo presentate, formula terne di professori per ciascuna disciplina. Il direttore della Scuola propone la nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono designati nelle predette terne.

La nomina è disposta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica . L'incarico ha durata triennale.

15. Il controllo della gestione della Scuola è affidato al collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e tre supplenti così designati:

a) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro del tesoro e scelti tra i funzionari della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata;

b) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali e scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata;

c) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro e scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata.

Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per i beni culturali e ambientali, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il collegio dei revisori dei conti è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

I revisori dei conti durano in carica per un triennio e alla scadenza possono essere confermati.

16. Il patrimonio della Scuola è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili;

b) dalle liberalità destinate ad incremento del patrimonio;

c) dalle eccedenze del bilancio destinate, con deliberazione del consiglio di amministrazione, ad incremento del patrimonio.

17. Le entrate della Scuola sono costituite:

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dal contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali;

- c) da contributi di amministrazioni pubbliche e da liberalità di enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio;
- d) dagli introiti della vendita di pubblicazioni;
- e) dagli introiti derivanti da ogni altra attività della Scuola.

18. La Scuola si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali.

19. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere inviato, entro il 30 novembre successivo, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministero per i beni culturali e ambientali, ai fini della dovuta approvazione, e per conoscenza al Ministero del tesoro.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere inviato, entro il 30 novembre successivo, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'approvazione definitiva, e per conoscenza al Ministero del tesoro.

FONTE:

L. 16 marzo 1987, n. 118

Art. 151

Università di Trento, Bolzano e Valle d'Aosta

1. In deroga alle procedure di programmazione sulle norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.

2. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 1 e di edilizia universitaria, ivi comprese la

scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 1, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.

3. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 1 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

4. Gli accordi di collaborazione cui al comma 3, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui all'articolo 12, gli accordi medesimi divengono esecutivi.

5. Si applicano all'ateneo di cui al comma 1 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.

6. I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro.

7. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 1 possono istituire la facoltà di scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali.

8. In sede di prima applicazione delle disposizioni sui decreti per modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, al fine di favorire la realizzazione degli accordi di

collaborazione internazionale dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, è sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.

9. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi.

FONTE:

Art. 17, commi da 119 a 128, L. 15 maggio 1997, n. 127

TITOLO II
ACCESSI ALLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA PREVISTI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI

Art. 152
Rifugiati

Education publique.

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d'enseignement autre que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.

FONTE:
Art. 22, L. 24 luglio 1954, n. 722

Art. 153
Apolidi

Education publique

Les Etats contractants accorderont aux apatrides le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

Les Etats contractants accorderont aux apatrides un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances, quant aux catégories d'enseignement autres que l'enseignement primaire et, notamment, en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourse d'études.

FONTE:
Art. 22, L. 1 febbraio 1962, n. 306

Art. 154
Diplomati nelle scuole europee

1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola, nonché i diplomi e i certificati di studi hanno valore nel territorio degli Stati membri conformemente ad una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore come previsto all'articolo 11 della L. 6 marzo 1996, n. 151, previo accordo degli organi nazionali competenti.

2. Il ciclo completo di studi secondari è sanzionato dal rilascio della licenza liceale europea, che è oggetto dell'accordo dell'11 aprile 1984 che modifica l'allegato allo statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, in seguito denominato «accordo sulla licenza liceale europea». Il Consiglio superiore, con votazione all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri, adotta le eventuali necessarie modifiche dell'accordo precitato.

3. I titolari della licenza liceale europea conseguite presso la Scuola:

a) godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative che si riconnettono al possesso del diploma o certificato che in questo stesso paese sono rilasciati al termine degli studi secondari;

b) possono chiedere di essere ammessi in qualsiasi università esistente nel territorio di qualsiasi Stato membro, a parità di diritti con gli studenti nazionali, in possesso di titoli di studio equivalenti.

4. Agli effetti dell'applicazione della presente convenzione per «Università» si intendono:

a) le università,

b) gli istituti ai quali lo Stato membro nel cui territorio sono situati riconosce carattere analogo a quello delle università.

FONTE:

Art. 5, L. 6 marzo 1996, n. 151

Art. 155

Diplomati scuole britanniche in Italia

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere in conformità a quanto dalle stesse disposto.

1. Le Università italiane e britanniche, nell'ambito della propria autonomia, decidono circa l'accettabilità delle domande di immatricolazione rispettivamente presentate dagli studenti italiani in possesso di titoli conseguiti presso le «Scuole britanniche» e dagli studenti in possesso di diploma di maturità italiano.

2. Gli studenti italiani delle «Scuole britanniche» - per presentare la candidatura all'immatricolazione presso le Università italiane devono aver superato gli esami G.C.S.E./G.C.E. in almeno sei materie, di cui almeno due di livello «A» attinenti al corso universitario prescelto, nonché un esame orale e scritto di lingua e cultura italiana.

FONTE:

L. 16 aprile 1998, n. 121

Art. 156

Diplomati licei francesi di Milano e Torino

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere in conformità a quanto dalle stesse disposto.

1. Il diploma di Baccalaureat rilasciato, prima dell'entrata in vigore del presente accordo, dai licei francesi Stendhal di Milano e Jean Giono di Torino è valido unicamente per l'iscrizione nelle

università ed altri istituti d'insegnamento superiore italiani a condizione che gli alunni titolari di questo diploma abbiano superato la prova scritta e la prova orale di lingua e di cultura italiana in conformità ai programmi annessi al presente accordo. Tali prove avranno luogo dinnanzi ad una Commissione speciale nominata dopo la sessione di giugno 1994, composta dai professori di ciascun liceo et presieduta da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione qualificato per la nomina a presidente della Commissione di esame della Maturità.

Per consentire l'iscrizione alle università ed agli istituti superiori italiani, a detti titoli dovrà essere allegato un certificato rilasciato dal preside del liceo Chateaubriand che attesta il buon esito degli esami di lingua e cultura italiana di cui sopra.

2. Il diploma di Baccalaureat rilasciato dai licei francesi Chateaubriand di Roma, Stendhal di Milano e Jean Giono di Torino agli alunni italiani titolari del nullaosta rilasciato dal Ministero italiano della pubblica istruzione in conformità all'articolo 382 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 sostitutivo della legge 15 marzo 1986, n. 69 è equipollente alla Maturità italiana come precisato all'articolo 4, a condizione che l'italiano figurì in quanto lingua viva estera fra le prove d'esame.

3. La Parte francese assicura che lo stesso trattamento sarà riservato agli eventuali licei italiani in Francia, costituiti in quanto sezioni distaccate del liceo Leonardo da Vinci di Parigi, secondo le medesime modalità operative pedagogiche e culturali previste dal presente accordo per i licei francesi Stendhal di Milano e Jean Giono di Torino.

FONTE:

L. 16 aprile 1998, n. 116

Art. 157

Ammissione studenti stranieri

1. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 13 tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

2. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigore di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

3. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

4. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.

FONTE:

Art. 39, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Art. 158 **Diplomati scuole svizzere**

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere in conformità a quanto dalle stesse disposto.

1. Ai soli fini dell'immatricolazione alle Università e ai Politecnici svizzeri sono equiparati alla maturità svizzera, i diplomi di maturità rilasciati dagli Istituti secondari di secondo grado riconosciuti dallo Stato italiano di cui all'elenco allegato.

2. Ai soli fini dell'immatricolazione alle Università, Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore italiani, i diplomi finali rilasciati dalle competenti autorità cantonali o federali conseguiti in base ad esame di maturità dagli allievi delle Scuole svizzere di cui all'elenco allegato sono equiparati ai diplomi finali italiani dell'istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 potranno essere estesi ad altre istituzioni scolastiche italiane funzionanti in Svizzera e svizzere funzionanti in Italia.

Allegato al comma 1

1. Liceo Linguistico Moderno, Basilea
2. Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Istituto Tecnico Commerciale «Vilfredo Pareto», Losanna
3. Liceo Scientifico sperimentale «Leonardo da Vinci», Lugano
4. Liceo Scientifico con sperimentazione linguistica, Istituto Tecnico Commerciale «Istituto sul Rosenberg», San Gallo
5. Liceo Tecnico per il Turismo «Scalabrini Gmur», San Gallo
6. Liceo Scientifico «Istituto Internazionale Montana» del Zugerberg, Zugo
7. Liceo Linguistico «Pier Martire Vermigli», Zurigo

Allegato al comma 2

1. Scuola Svizzera, Milano
2. Scuola Svizzera, Roma

FONTE:

L. 30 luglio 1998, n. 294

TITOLO III
RICONOSCIMENTI ED EQUIPOLLENZE DEI TITOLI DI STUDIO

Art. 159
Equipollenza generale dei periodi di studi

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studio universitario

1. Ai fini della presente Convenzione, per «istituti di insegnamento superiore» si intendono:

a) le università;

b) gli altri Istituti di insegnamento superiore ufficialmente riconosciuti ai fini della presente Convenzione dalle Autorità competenti della Parte sul di cui territorio sono situati.

2. Le Parti, qualora lo Stato rappresenti nel loro territorio l'autorità competente in materia, riconoscono ogni periodo di studi effettuato da uno studente in un istituto di studi superiore di un'altra Parte come equipollente ad un periodo analogo effettuato nel suo istituto di origine, a patto che:

- un accordo preliminare sia stato concluso tra, da una parte, l'istituto superiore di origine oppure l'autorità competente della Parte in cui questo istituto è situato e, d'altra parte, l'istituto di studi superiore o l'Autorità competente della Parte sul di cui territorio il periodo di studi è stato effettuato;

- le autorità dell'istituto d'insegnamento superiore in cui il periodo di studi è stato effettuato abbiano rilasciato allo studente un attestato comprovante che tale periodo di studi è stato soddisfacentemente compiuto.

3. La durata del periodo di studi di cui al paragrafo precedente è determinata dalle Autorità competenti della Parte sul di cui territorio è situato l'istituto d'insegnamento superiore di origine.

4. Le Parti, qualora nel loro territorio gli istituti di insegnamento superiore costituiscano l'autorità competente in materia, comunicheranno il testo della presente Convenzione alle Autorità degli istituti in questione situati sul loro territorio e le incoraggeranno ad esaminare con benevolenza e ad applicare i principi enunciati all'articolo 2.

5. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni della Convenzione europea sull'equipollenza dei periodi di studio universitari, aperta alla firma a Parigi il 15 dicembre 1956.

FONTE:

L. 14 luglio 1993, n. 258

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE

Art. 160
Trattamento di missione dei professori collocati a riposo

1. Ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio e all'indennità di missione, il trattamento corrispondente al grado da loro occupato all'atto del collocamento a riposo.

FONTE:
L. 24 gennaio 1958, n. 18

Art. 161
Distacco temporaneo di ricercatori tecnologici e tecnici di ricerca

1. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, è consentito agli enti medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologici e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonché presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

2. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. È disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonché le modalità di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente assegnante, ai ricercatori, tecnologici e tecnici di ricerca distaccati.

3. Possono essere concessi, a valere sui trasferimenti statali alle università, le quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata con decreti ministeriali, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attività di ricerca.

FONTE:
Art. 14, commi 2, 3 e 4, L. 24 giugno 1997, n. 196

Art. 162
Personale del Consorzio universitario a distanza

1. Il personale dipendente dal Consorzio universitario a distanza, per il quale è stato dichiarato il fallimento con sentenza depositata il 30 aprile 1998, ancorché in cassa integrazione alla medesima data, partecipa a domanda ad appositi concorsi che possono essere banditi dalle università statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università stesse, nel rispetto delle professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

FONTE:
Art. 23, L. 17 maggio 1999, n. 144

Art. 163
Corsi di lingua e cultura di particolari popolazioni

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

2. Le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui al precedente comma, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

FONTE:
Artt. 2 e 6, L. 15 dicembre 1999, n. 482

PARTE IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 164
Conservazione dei diritti riconosciuti

1. Sono conservati a titolo singolare i diritti spettanti a persone fisiche e giuridiche sulla base di leggi vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente Testo unico.

Art. 165
Ritardo per motivi di studio degli studenti universitari

1. In tempo di pace, possono fruire del beneficio del ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva i cittadini che frequentano corsi di istruzione universitaria di I e II livello presso università statali o legalmente riconosciute:

- a)* fino al compimento del venticinquesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di tre anni;
- b)* fino al compimento del ventisettesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di cinque anni;
- c)* fino al compimento del ventottesimo anno di età, per i corsi aventi una durata maggiore di cinque anni.

2. Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il cittadino deve dimostrare:

- a)* per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di I e II livello presso università statali o legalmente riconosciute;
- b)* per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo un esame previsto dal piano di studio;
- c)* per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo tre esami previsti dal piano di studio del primo e del secondo anno;
- d)* per la quarta richiesta, di aver sostenuto con esito positivo sei esami, previsti dal piano di studio del primo, secondo e terzo anno;
- e)* per la quinta richiesta e le successive, aver sostenuto ulteriori tre esami per anno rispetto alla quarta richiesta.

3. Possono altresì chiedere il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva, fino al compimento del ventinovesimo anno di età, i cittadini in possesso di un titolo di I o II livello, iscritti ad un corso di specializzazione, di perfezionamento o di dottorato di ricerca, nonché a scuole ad ordinamento speciale post-laurea, attivati od istituiti presso università statali o legalmente riconosciute. Ai fini della concessione del beneficio il cittadino deve dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo.

4. I limiti di età ed i requisiti da possedere per ottenere il beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere modificati, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Gli studenti universitari che hanno titolo a presentare richiesta di ritardo, esclusa la prima, e non la presentano, hanno diritto, al di fuori dei periodi di addestramento, alla concessione di quattro periodi di assenza dal servizio per la durata di otto giorni, al fine di completare la preparazione e sostenere gli esami. Per le prove di esame non superate, detti periodi non sono computati ai fini del compimento del servizio.

6. Gli studenti universitari che non hanno più titolo al ritardo e che debbono sostenere non più di quattro esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma per completare gli studi universitari, sono avviati al servizio, su richiesta, presso un ente ubicato nel comune ove ha sede l'università o in un comune limitrofo. Gli stessi studenti possono usufruire di quattro periodi di assenza dal servizio della durata di otto giorni per sostenere gli esami di profitto, nonché di due giorni per sostenere l'esame di laurea o di diploma universitario, che non sono computati ai fini del compimento del servizio qualora tali prove di esame abbiano esito negativo.

7. Coloro che presentano domanda di ritardo per motivi di studio sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui termina il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva nel semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.

8. Le domande di ritardo per motivi di studio devono essere presentate:

a) non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti al primo anno e devono essere corredate dal certificato di iscrizione ovvero da dichiarazione temporaneamente sostitutiva di essere in attesa di iscrizione con esibizione, entro il 31 dicembre successivo, del certificato di iscrizione;

b) non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti agli anni successivi e devono essere corredate dal certificato comprovante gli esami sostenuti rilasciato dall'università o da una dichiarazione temporaneamente sostitutiva cui dovrà seguire, entro il 31 gennaio successivo, la certificazione dovuta.

9. Nei limiti di cui al comma 1 beneficiano del rinvio per motivi di studio, alle medesime condizioni degli studenti universitari, i cittadini che, dopo aver conseguito il diploma universitario, accedano ad un corso di laurea.

FONTE:

Art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504

Art. 166

Ritardo per motivi di studio all'estero

1. Ai cittadini che frequentano corsi di istruzione media superiore o universitaria nei Paesi dell'Unione europea o che frequentano, al di fuori di questi, corsi i cui titoli di studio finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano, si applicano i benefici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 165.

2. I cittadini che intendano frequentare o che frequentano al di fuori dell'Unione europea corsi al termine dei quali non è rilasciato un titolo di studio, aventi il requisito di cui al comma 1, devono chiedere al competente ufficio di leva del distretto militare o della capitaneria di porto l'autorizzazione a soggiornare all'estero per motivi di studio.

FONTE:

Art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504

Art. 167
Dottorato di ricerca

1. Per i dottorandi italiani e comunitari, i dottorandi extracomunitari residenti in Italia o titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi indicati dall'art. 37, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40, ancora soggetti alla disciplina nazionale vigente in materia di dottorato di ricerca, il limite di reddito annuo personale complessivo per poter usufruire della borsa di studio è aumentato a 25 milioni di lire lordi annui dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2000.

2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Testo unico, abbiano rinunciato alla borsa di studio per il superamento del limite di reddito, a condizione che il loro reddito non superi l'importo del comma precedente, possono chiedere all'amministrazione competente il rimborso della somme non percepite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico.

TITOLO II PERSONALE

Art. 168 Fondo incentivazione professori e ricercatori

1. Il fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato. Il fondo è ripartito tra le università, anche non statali, secondo criteri determinati con decreto del Ministro, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I contributi erogati alle università ai sensi del presente articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

FONTE:

Art. 4 comma 1, L. 19 ottobre 1999, n. 370

Art. 169 Ricercatori astronomi e geofisici

1. Ai ricercatori astronomi e geofisici, fermo restando il regime delle incompatibilità connesso al loro stato giuridico, con la conferma in ruolo sono attribuiti il trattamento e la progressione economica ed il trattamento di previdenza e di quiescenza previsti per i ricercatori confermati a tempo pieno.

FONTE:

Art. 2 bis, D.L. 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 1987, n. 158

Art. 170 Assistenti del ruolo ad esaurimento

1. Agli assistenti del ruolo ad esaurimento si applicano le norme sullo stato giuridico ed economico dei ricercatori, ivi comprese quelle relative ai compiti didattici.

2. Gli assistenti fanno parte del personale insegnante.

3. Gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento possono optare tra il regime di impegno a tempo pieno e quello a tempo definito previsto per i ricercatori confermati.

4. Nel caso di opzione per il regime di impegno a tempo pieno si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 50.

5. Il trattamento economico è quello previsto per i ricercatori universitari a tempo pieno e a tempo definito.

6. Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dall'articolo 1, comma 3, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19.

FONTE:

Artt. 1 e 4, L. 18 marzo 1958, n. 349

Art. 16, L. 19 novembre 1990, n. 341

Art. 2-ter, D.L. 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 1987, n. 158

Art. 171

Trasferimenti all'università di Trento

1. Nel caso dell'Università degli studi di Trento, per il calcolo dei trasferimenti statali ai fini di cui all'articolo 1 - parte II - titolo 1 si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590.

FONTE:

Art. 51, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449

Art. 172

Concorsi riservati per ricercatore

1. Le università e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono autorizzati a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università e osservatori, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca. Ai predetti concorsi, fatto salvo quanto previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari, ovvero degli osservatori, vigenti alla data di emanazione del bando. L'attività di ricerca è attestata dai presidi delle facoltà, sentiti i direttori dei dipartimenti o degli istituti interessati, e dai direttori degli osservatori ed è comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti delle facoltà e degli osservatori risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima. I concorsi sono banditi dall'università o dall'osservatorio previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione degli atenei e degli osservatori definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie, impegnando a tale scopo il riassorbimento delle risorse risultanti dalla soppressione del numero di posti di tecnico laureato corrispondente a quelli messi a concorso. I vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati mantenendo, come assegno *ad personam*, l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. L'assegno *ad personam* è progressivamente riassorbito in relazione alla progressione economica e agli aumenti stipendiali nel ruolo dei ricercatori. È comunque fatta salva, per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Al personale non inquadrato nel ruolo dei ricercatori sono comunque mantenute le funzioni assistenziali mediche od odontoiatriche ai sensi dell'articolo 6,

comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

FONTE:

Art. 1, comma 10, L. 14 gennaio 1999, n. 4

Art. 173 **Liberi docenti**

1. Coloro che hanno conseguito la libera docenza possono valersi del titolo di professore, purché sia accompagnato dalla indicazione «libero docente» e purché sia altresì specificata la materia nella quale è stata conseguita la libera docenza.

2. I liberi docenti possono impartire corsi a titolo privato presso le università con l'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 12, comma 8. I corsi a titolo privato per gli studenti, che vi si iscrivono, hanno valore legale uguale a quello dei corrispondenti corsi a titolo ufficiale, secondo norme che sono stabilite dallo statuto di ogni università.

FONTE:

Art. 10, L. 30 dicembre 1958, n. 1175

Art. 117, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

Art. 174 **Norma di interpretazione autentica**

1. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico spettante ai professori associati all'atto del conseguimento della conferma in ruolo.

FONTE:

Art. 26, comma 2, L. 23 dicembre 1998, n. 448

Art. 175 **Utilizzazione docenti istituzioni scolastiche**

1. Le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano

apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché disciplinano le modalità di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica.

2. Per le finalità di cui al precedente comma possono essere altresì utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti già disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.

3. Il personale dirigente e docente di scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, cessa da tale posizione alla scadenza del quinquennio di durata dell'assegnazione stessa. Sono abrogate le norme della medesima legge n. 1213 del 1967 incompatibili con la presente legge.

FONTE:

Art. 1, commi 4, 5 e 6, L. 3 agosto 1998, n. 315

TITOLO III SANITÀ

Art. 176

Norme sulla costituzione di aziende ospedaliero-universitarie e di policlinici gestiti da università non statali, nonché sulla trasformazione dei policlinici universitari

1. La realizzazione di nuove aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale oltre quelle di cui all'articolo 132, comma 2, lettera *a*) nonché di nuovi policlinici gestiti da università non statali, anche attraverso l'utilizzazione di strutture pubbliche o private già accreditate, deve essere preventivamente autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato-regioni, tenendo conto del fabbisogno formativo complessivo del Paese e della localizzazione delle strutture formative già esistenti. Alla costituzione delle aziende di cui al presente comma nonché delle aziende di cui all'articolo 132, comma 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Per quanto concerne le aziende di cui all'articolo 132, comma 1, al termine del quadriennio di cui all'articolo 132 comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri determina, altresì, le modalità di nomina del direttore generale e del Presidente dell'organo di indirizzo.

2. I protocolli di intesa tra università e regione regolamentano il trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni attualmente utilizzati dai policlinici universitari, secondo i seguenti criteri:

a) concessione a titolo gratuito alle nuove aziende di cui all'articolo 132, comma 2, dei beni demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo alle università, nonché dei beni immobili e mobili di proprietà dell'università, già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale, con oneri di manutenzione a carico delle aziende citate e con vincolo di destinazione ad attività assistenziale, previa individuazione dei singoli beni con un apposito protocollo di intesa o atto aggiuntivo al medesimo. Alla cessazione della destinazione ad attività assistenziale il bene rientra nella piena disponibilità dell'università. Il bene è valutato come apporto patrimoniale ai sensi dell'articolo 135, comma 1;

b) successione delle nuove aziende di cui all'articolo 132, comma 2, alle università nei rapporti di locazione per gli immobili locati.

3. Alle procedure concernenti il trasferimento o l'utilizzazione del personale non docente alle aziende di cui all'articolo 132, comma 2, si provvede con uno o più decreti interministeriali dei Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della funzione pubblica e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

4. Le aziende di cui all'articolo 132, comma 2, lettera *a*) succedono ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con le università per le esigenze dei policlinici a gestione diretta fino alla loro scadenza.

5. Fino alla data di emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2 si applicano le linee guida di cui al decreto 31 luglio 1997 dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997.

6. Fino alla data di emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2 le strutture sono individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in conformità al decreto 17

dicembre 1997 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1997 e, per quanto concerne i diplomi universitari, in conformità al decreto 24 settembre 1997 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997 .

FONTE:

Art. 6-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
Art. 8, commi 2, 4, 5 e 6, D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

Art. 177

Norma transitoria sui policlinici universitari

1. Fino alla data della loro trasformazione in aziende ospedaliero-universitarie i policlinici universitari sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione e devono essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di cui al D.P.R. 27 marzo 1992 .

2. Per le università cui sono annessi i policlinici universitari e fino alla data della loro trasformazione in aziende ospedaliero-universitarie, gli oneri relativi al personale di ruolo dell'area socio-sanitaria, non laureato, assegnato al policlinico, non sono compresi tra le spese fisse e obbligatorie di cui all'articolo 39, comma 4, ai sensi e per gli effetti di cui alla citata norma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

FONTE:

Art. 4, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Art. 8, comma 12, L. 19 settembre 1999, n. 370

Art. 178

Ambito di applicazione delle norme riguardanti il personale

1. Le disposizioni del presente titolo e del titolo VIII della parte II concernenti il personale universitario si applicano a tutto il personale universitario in servizio presso le aziende ed i presidi di cui all'articolo 132 ivi compresi gli attuali policlinici a gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del biennio clinico della facoltà di medicina, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché al personale universitario comunque in servizio presso altri istituti e strutture pubbliche o private che erogano assistenza sanitaria.

FONTE:

Art. 8, comma 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

Art. 179

Norme transitorie per il personale universitario

1. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517 i professori e i ricercatori universitari, in servizio alla predetta data ovvero che saranno nominati in ruolo a seguito di procedure di reclutamento indette prima della predetta data, esercitano o

rinnovano l'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 139. In assenza di comunicazione entro il termine, si intende che abbiano optato per l'attività assistenziale esclusiva

2. I professori e i ricercatori universitari nominati in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva; gli interessati possono optare per l'attività libero professionale extramuraria nei casi ed alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 138. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito ai sensi dell'articolo 50.

3. Il trattamento economico di equiparazione in godimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517, da parte del personale universitario, è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 140.

4. L'estensione delle disposizioni del comma 5 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n.448, ai professori e ricercatori universitari è disciplinata con decreto emanato d'intesa dai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge. Il 90 per cento delle risorse che si renderanno disponibili per le università per effetto di tali disposizioni sono destinate a fondi istituiti presso gli atenei per l'incentivazione dell'impegno didattico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

5. A decorrere dalla data di soppressione delle scuole autonome di ostetricia, il personale in servizio di ruolo o incaricato senza soluzione di continuità per almeno cinque anni, non appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, mantiene, a domanda, il trattamento economico complessivo in godimento, presso e con onere a carico delle università vigilanti sulle scuole stesse ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con esclusione di ogni equiparazione al personale docente e ricercatore delle università. Le università assegnano funzioni al predetto personale sulla base dell'attività svolta nelle scuole. La domanda, a pena di decadenza dal beneficio, deve essere presentata alle predette università entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.

7. Al personale di cui al comma 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 90. Il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 87, comma 5. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

8. I vincitori di concorso per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca presso cliniche universitarie possono essere impiegati a domanda nell'attività assistenziale.

FONTE:

Art. 5, commi 8 e 12, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

Art. 6, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

Art. 72, comma 10, L. 23 dicembre 1998, n. 448

Art. 8 comma 3, L. 19 ottobre 1999, n. 370

Art. 6, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

Art. 8, comma 10, L. 19 ottobre 1999, n. 370

Art. 1, comma 25, L. 14 gennaio 1999, n. 4

Art. 180

Disposizioni per le università non statali

1. Alle università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari si applica per analogia la disciplina del presente titolo, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere derogate le disposizioni di cui agli articoli 136, 137 e 138.

FONTE:

Art. 8, comma 1, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

Art. 181

Costituzione di aziende

1. Sono costituite in Roma l'Azienda Policlinico Umberto I e l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999, e dal protocollo d'intesa stipulato tra la regione Lazio e l'Università La Sapienza di Roma in data 3 agosto 1999. Le aziende, con autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, insistono sulle omonime strutture ospedaliere. Dalla data di nomina del direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I cessa l'omonima azienda universitaria.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e comunque non oltre il 1° aprile 2000, l'ordinamento dell'Azienda Policlinico Umberto I è definito in conformità al richiamato protocollo d'intesa di cui al comma 1 e ad intese applicative tra le parti, sentite le organizzazioni sindacali in materia di utilizzo del personale; l'ordinamento dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma è definito in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Il direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I è nominato dal rettore dell'Università La Sapienza, d'intesa con la regione Lazio. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea è nominato dalla regione Lazio, d'intesa con il rettore dell'Università La Sapienza.

4. Entro non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517 , la regione Lazio e l'Università La Sapienza adottano, d'intesa, i provvedimenti di rispettiva competenza per adeguare le due aziende ai modelli gestionali e funzionali ivi previsti .

FONTE:

Art. 1, D.L 1 ottobre 1999, n. 341, convertito dalla L. 3 dicembre 1999, n. 453

Art. 182

Norme concernenti l'Azienda Policlinico Umberto I

1. L'Azienda Policlinico Umberto I succede all'omonima azienda universitaria dei rapporti in corso, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni e servizi destinati all'assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici mesi; entro tale data il direttore generale risolve i predetti contratti con l'indizione di nuove procedure, ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo del contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 1 ottobre 1999, n. 341 e per un periodo massimo di diciotto mesi :

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza per i debiti, assunti dall'omonima azienda universitaria, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza, ovvero la stessa benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento, da parte del commissario, nella massa passiva di cui al comma 3 dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano l'Azienda Policlinico Umberto I, l'Università La Sapienza e il commissario di cui al comma 3;

d) i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 453 del 3 dicembre 1999, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 1999, n.341, nomina un commissario con il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima, ed istituisce apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati fino alla medesima data. Per lo svolgimento dell'attività del commissario e per il suo compenso è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6.

4. Il commissario ha potere di accesso a tutti gli atti dell'Università La Sapienza e dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I relativi alla gestione della medesima azienda universitaria. L'Azienda Policlinico Umberto I è tenuta a fornire, a richiesta del commissario, idonei locali, attrezzature ed il personale necessario. Il commissario può, per motivate esigenze, avvalersi di consulenze.

5. Il commissario provvede all'accertamento della massa attiva e passiva mediante la formazione, entro duecentoquaranta giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione, con l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 87, commi 2, 4 e 5, con esclusione delle

parole: «di cui al comma 3», nonché 6 e 7, con esclusione delle parole: «di cui al comma 3» del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; le competenze ivi attribuite al Ministero dell'interno sono esercitate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, il commissario, sulla base dei mezzi finanziari all'occorrenza messi a disposizione dalla regione Lazio nell'ambito dei fondi che saranno assegnati alle regioni con provvedimento legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo preordinate dalla legge finanziaria per il medesimo anno all'occorrenza integrate, predisporre il piano di estinzione delle eventuali passività e lo sottopone all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro i successivi centoventi giorni. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, a valere e nei limiti dei predetti mezzi finanziari, al pagamento delle eventuali passività, applicando le disposizioni di cui all'articolo 90-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, con esclusione delle parole: «entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2», dando priorità temporale al pagamento dei crediti per i quali sia stata accolta la proposta di transazione di cui alla predetta disposizione .

7. L'Azienda Policlinico Umberto I assume la qualità di sostituto processuale dell'Università La Sapienza di Roma nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti o concessioni per opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria.

8. L'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, dalla data di trasferimento alla stessa dei beni immobili e mobili costituenti il complesso ospedaliero Sant'Andrea, succede al comune di Roma ed agli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma in tutti i rapporti in corso comunque connessi ai beni trasferiti. L'azienda ospedaliera assume la qualità di sostituto processuale dei predetti enti nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti e forniture relativi ai beni trasferiti.

FONTE:

Art. 2, D.L. 1 ottobre 1999, n.341, convertito dalla L. 3 dicembre 1999, n. 453

Art. 183

Relazione sull'attività delle aziende

1. Entro un anno dalla data di istituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, la regione Lazio, di intesa con l'Università La Sapienza di Roma, presenta una relazione al Ministro della sanità sull'attività svolta dalle aziende stesse, sui finanziamenti ricevuti e sull'utilizzo dei medesimi, nonché sugli obiettivi raggiunti e sugli indirizzi programmatici per il biennio successivo. Il Ministro della sanità, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, la trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per l'inoltro alle commissioni parlamentari competenti .

FONTE:

D.l. 1 ottobre 1999, n.341, convertito dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453

Art. 184

Ammissione medici extracomunitari alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia

1. Il Ministero, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e della sanità, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra università italiane e università dei Paesi interessati.

FONTE:

Art. 1, comma 7, L. 14 gennaio 1999, n. 4

TITOLO IV FINANZIAMENTI

Art. 185

Mutui finalizzati ad interventi di edilizia

1. Cinquanta miliardi, per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, sono destinati con decreto del Ministro alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria.

FONTE:

Art. 1, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla L. 23 maggio 1997, n. 135

Art. 186

Monitoraggio dei flussi di cassa per le università

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i trasferimenti statali alle università continuano ad essere versati nelle rispettive contabilità speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate diverse dai trasferimenti statali non sono riversate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti.

2. A decorrere dal 1° luglio 1999 tutte le entrate dei dipartimenti e degli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università non sono versate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti di tali enti. Le contabilità speciali ad essi intestate sono progressivamente chiuse al momento dell'esaurimento delle disponibilità esistenti al 30 giugno 1999.

3. I tesorerieri degli enti di cui al comma 2 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto disposto dal presente articolo. In caso di inadempienza si applica la penalità di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

FONTE:

Art. 29, commi 9, 10 e 11, L. 23 dicembre 1998, n. 448

TITOLO V
ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 187

Trasformazione Istituti superiori di educazione fisica ed istituzione corso di laurea in scienze motorie

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgono nelle università'.
2. Il corso di laurea in scienze motorie e' finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree:
 - a) didattico-educativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - b) della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età' e a soggetti disabili
 - c) tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline;
 - d) manageriale, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle attività' e delle strutture sportive.
3. Con riferimento alle predette aree i regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 12.
4. Il corso di laurea ha durata quadriennale. L'accesso e' a numero programmato, in relazione all'effettiva disponibilità' di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneità' fisica per le attività' disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo.
5. Per le successive modifiche e integrazioni all'ordinamento degli studi del corso di laurea, per la definizione degli ordinamenti dei corsi di diploma e per l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, si applicano le disposizioni del presente Testo unico.
6. Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di norma attivati nell'ambito di una specifica facoltà' di scienze motorie con il concorso di altre facoltà' e dipartimenti. Nel caso di attivazione di corso di laurea o di diploma in scienze motorie, nell'ambito di facoltà' diversa, è comunque garantita la specifica finalizzazione dei corsi, assicurando la rilevanza dei settori scientifico-disciplinari: Scienze dell'attività' motorie, scienze delle discipline sportive, scienze dell'organizzazione e della gestione dell'impiantistica sportiva. Per attivare la facoltà' si applicano le disposizioni in materia di programmazione universitaria. Le relative modalità' organizzative sono definite negli statuti e nei regolamenti didattici di ateneo.
7. Il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio delle attività' professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

FONTE:

Art. 2, D. Lgs. 8 maggio 1998, n. 178

Art. 188
Istituto universitario di scienze motorie di Roma

1. L'ISEF di Roma e' trasformato in istituto universitario statale e assume la denominazione di Istituto universitario di scienze motorie. Allo stesso si applicano le disposizioni vigenti per le università' e per gli istituti di istruzione universitaria statali. Il corso di laurea in scienze motorie e' attivato a decorrere dall'anno accademico 1999-2000. Per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187.
2. L'Istituto universitario di scienze motorie subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ISEF di Roma.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro nomina un comitato tecnico di cinque componenti, scelti fra professori universitari od altri esperti delle aree disciplinari interessate, assicurando anche una presenza degli attuali docenti dell'ISEF di Roma. Il comitato sovrintende all'organizzazione del nuovo istituto, provvede agli adempimenti connessi all'avvio delle attività' e predispone lo statuto e il regolamento didattico della facoltà', nonché quello per l'amministrazione, la finanza e la contabilità'. Lo statuto e i regolamenti sono soggetti ai controlli del Ministero.
4. Il comitato dura in carica due anni accademici e assume le funzioni del consiglio di amministrazione, nonché' le attribuzioni del consiglio di facoltà' fino all'assegnazione all'Istituto di almeno cinque docenti universitari di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda. Il presidente del comitato, eletto tra i suoi componenti, assume le funzioni temporanee di direttore dell'Istituto.
5. Il personale tecnico e amministrativo dell'ISEF di Roma resta assegnato all'Istituto universitario di scienze motorie e viene inquadrato nei ruoli universitari mantenendo la qualifica, l'anzianità' maturata ed il trattamento economico complessivo in godimento.

FONTE:
Artt. 4 e 5, D. Lgs. 8 maggio 1998, n. 178

Art. 189
Personale tecnico-amministrativo degli ISEF pareggiati

1. Il personale docente non universitario, in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbia svolto a tale data almeno tre anni di attività' di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico presso i medesimi istituti mantiene, a domanda, le funzioni didattiche presso le nuove facoltà', corsi di laurea e di diploma, tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e con esclusione di ogni equiparazione ai professori universitari di ruolo, anche ai fini della valutazione del servizio pregresso. I predetti docenti, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, mantengono il proprio stato giuridico e conservano il trattamento economico complessivo in godimento presso l'ISEF fino alla cessazione del rapporto con l'università' e, comunque, non oltre il compimento dell'età' prevista per il collocamento a riposo dalle disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni di appartenenza. Nel caso di utilizzazione di docenti non dipendenti da pubbliche amministrazioni il rapporto con le università' cessa in ogni caso con il compimento del sessantacinquesimo anno di età'.

FONTE:
Art. 6, D. Lgs. 8 maggio 1998, n. 178

Art. 190
Convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano

1. Le università' possono instaurare rapporti convenzionali con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) finalizzati allo svolgimento di iniziative didattiche relativo all'aggiornamento professionale, alla formazione continua e all'attivazione di corsi di specializzazione, a programmi di ricerca scientifica di reciproco interesse, all'utilizzazione di strutture, attrezzature e impianti sportivi, nonché' ad altre attività' connesse ai compiti istituzionali delle facoltà' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie.

FONTE:

Art. 7, D. Lgs. 8 maggio 1998, n. 178

Art. 191
Norme finali e transitorie

1. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

2. I regolamenti di ateneo disciplinano le modalità' di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento anche ai fini del conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati presso gli ISEF, previa valutazione degli studi svolti.

3. L'accesso ai corsi di laurea degli studenti iscritti agli ISEF e dei diplomati e' programmato dagli atenei in relazione alla capacità' delle strutture delle nuove istituzioni.

FONTE:

Art. 8, commi 3, 4 e 5, D. Lgs. 8 maggio 1998, n. 178

PARTE V
NORME ABROGATE

Art. 192

1. Le università, nell'esercizio della loro autonomia, possono regolare le materie oggetto delle disposizioni abrogate dai successivi commi 2 e 3.
2. Dalla data di entrata in vigore dal presente Testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
 1. R.D. 6 aprile 1924, n.674 - Regolamento generale universitario
 2. R.D.L. 10 novembre 1924, n. 2359 - Disposizioni concernenti il Regio istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, in Roma.
 3. R.D.L. 29 ottobre 1925, n.1968 – Istituzione di una scuola per bibliotecari e archivisti paleografi presso la regia università di Firenze
 4. R.D. 19 dicembre 1926, n. 2321 – Scambi di professori universitari con l'estero
 5. R.D.L. 26 giugno 1930, n. 964 – Norme per l'uso delle qualifiche accademiche di dottore in ingegneria ed in chimica industriale
 6. R.D. 31 agosto 1933, n.1592 - T.U. delle leggi sull'istruzione superiore
 7. R.D.L. 16 ottobre 1934, n. 1816 – Disposizioni integrative dell'ordinamento universitario.
 8. R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071 – Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
 9. R.D.L. 8 febbraio 1937, n. 794 – Approvazione della convenzione stipulata il 7 novembre 1936 fra la Regia università di Roma ed il Pio Istituto S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del Policlinico “Umberto I”
 10. R.D.L. 25 febbraio 1937, n.439 – Disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore.
 11. R.D.L. 22 novembre 1937, n. 2127 – Modificazione agli artt.195 e 196 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n.1592, riguardanti la costituzione del comitato centrale e della commissione esecutiva per le opere universitarie.
 12. R.D. 17 maggio 1938, n. 998 – Modificazioni al R.D. 6 aprile 1924, n. 674, che approva il regolamento generale universitario
 13. R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 – Regolamento sugli studenti
 14. R.D.L. 21 giugno 1938, n.1114 – Norme per l'integrazione dei bilanci universitari.
 15. R.D. 30 settembre 1938, n. 1652 – Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario

16. R.D.L. 26 gennaio 1939, n.330 – Disposizioni per il personale assistente delle regie università e degli istituti scientifici .
17. L. 6 luglio 1940, n. 1038 – Ordinamento delle segreterie universitarie.
18. L. 29 agosto 1941, n. 1058 – Istituzione di scuole, presso le Università e gli Istituti universitari, per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne.
19. R.D. 10 ottobre 1941, n.1173 – Integrazione all'ordinamento didattico universitario
20. L. 19 gennaio 1942, n. 86 – Disposizioni concernenti le scuole non regie e gli esami di Stato di maturità e di abilitazione.
21. L. 26 gennaio 1942, n. 78 – Ordinamento delle scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia.
22. L. 16 marzo 1942, n. 294 – Aumento della sopratassa speciale annua d'iscrizione dovuta dagli studenti delle Università e degli Istituti dell'ordine universitario, in dipendenza del R.D.L. 21 giugno 1938, n. 1114.
23. L. 8 agosto 1942, 1145 – Riordinamento dei regi osservatori astronomici.
24. R.D. 18 settembre 1942, n. 1661 – Regolamento per il funzionamento delle scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne
25. R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 58 – Modifiche all'ordinamento didattico universitario
26. D.L.L. 5 aprile 1945, n. 238 - Provvedimenti sull'istruzione superiore
27. R.D.Lgs . 27 maggio 1946, n. 534 – Trattamento economico dei professori incaricati delle università e degli Istituti di istruzione superiore.
28. R.D.Lgs. 27 maggio 1946, n. 535 – Riassunzione in ruolo di professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali.
29. R.D. 27 maggio 1946, n. 574 – Approvazione del regolamento per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi
30. D.Lgs. 26 ottobre 1947, n. 1251 – Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età. Art. 1 commi 1 e 4
31. D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 168 – Tasse e contributi universitari.
32. D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 161 – Proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorso a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari.
33. D.Lgs. 27 marzo 1948, n. 397 – Trattamento economico dei supplenti dei professori universitari e dei lettori di lingue straniere retribuiti a carico del bilancio statale.

34. D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 489 – Abrogazione delle disposizioni concernenti la nomina dei professori universitari senza la normale procedura del concorso e conferimento dell'abilitazione alla libera docenza senza esame.
35. D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 861 – Adeguamento delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571 alla condizione dei professori universitari.
36. D.Lgs. 7 maggio 1948, n.1033 – Disposizioni aggiuntive alle norme sulla riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali.
37. D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1167 – Modificazioni al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82 relativo al riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.
38. L. 26 febbraio 1949, n.86 – Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle università nei confronti dei professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perché celibi.
39. L. 5 gennaio 1950, n. 23 – Ratifica, con modificazioni, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n.1033, concernente disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali.
40. L. 4 aprile 1950, n.224 – Ratifica, con modificazioni, del D.lgs. 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento del ruolo del personale delle segreterie universitarie
41. L. 28 aprile 1950, n. 278 – Ratifica, con modificazioni, del D.lgs. 7 maggio 1948, n. 861 concernente l'adeguamento delle norme del D.Lgs. Lgt. 31 agosto 1945, n. 571 alla condizione di professori universitari.
42. L. 4 luglio 1950, n. 498 – Ratifica, con modificazioni, del D.lgs.C.P.S. 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età.
43. L. 29 gennaio 1951, n. 22 – Ratifica, con modificazioni, del D.lgs. 2 marzo 1948, n. 161, concernente proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari.
44. L. 9 ottobre 1951, n. 1130 – Modificazione alle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma in lingue e letterature straniere.
45. L. 23 novembre 1951, n. 1340 - Integrazione delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante.
46. L. 11 aprile 1953, n. 312 – Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.
47. L. 13 luglio 1954, n. 439 – Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie.
48. L. 22 novembre 1954, n. 1121 – Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, per la sistemazione dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione.
49. L. 5 gennaio 1955, n. 8 – Appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio.

50. L. 19 marzo 1955, n. 112 – Disposizioni a favore del personale dello Stato e degli Enti locali in servizio nel territorio di Trieste; assegnazione di due miliardi al Commissario generale del territorio anzidetto per provvedimenti di emergenza; autorizzazione della spesa di 700 milioni per l'Università di Trieste e conversione di alcuni mutui concessi dal Governo militare alleato.
51. L. 3 giugno 1955, n. 504 – Istituzione delle Facoltà di economia e commercio, con Sezione di lingue e letterature straniere, presso l'Università di Pisa.
52. L. 8 dicembre 1956, n. 1378 – Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.
53. L. 27 dicembre 1956, n. 1449 – Modificazioni della L. 18 dicembre 1951, n. 1551, concernente aumenti dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli, adeguamento delle tasse e soprattasse universitarie.
54. L. 26 luglio 1957, n. 741 – Modifiche all'ordinamento didattico universitario, approvato con R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, concernente l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso le Facoltà di lettere e filosofia.
55. L. 1 agosto 1957, n. 743 – Autorizzazione di spesa per il riassetto, la sistemazione, il completamento e l'ampliamento di cliniche universitarie ed ospedali clinicizzati.
56. L. 3 dicembre 1957, n. 1210 – Statizzazione del personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli.
57. L. 11 febbraio 1958, n. 73 – Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
58. L. 13 marzo 1958, n.254 – Trasformazione della libera Università di Camerino in Università statale.
59. L. 18 marzo 1958, n. 349 – Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari Artt. 1, 4, 7, 8 (commi 3/7), 23 (comma 1)
60. L. 18 marzo 1958, n. 311 - Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari Art. 2, 4, 5, 6 (commi 1 e 4), 8, 10, 11 (comma 1), 13, 23, 12 (comma 2), 14 (commi 3, 4 e 5)
61. L. 21 marzo 1958, n. 287 – Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.
62. L. 2 aprile 1958, n. 323 – Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.
63. L. 30 dicembre 1958, n. 1175 – Esami di abilitazione alla libera docenza. Art. 10
64. L. 10 dicembre 1960, n. 1576 – Istituzione delle Facoltà di magistero e di farmacia presso l'Università di Trieste.
65. L. 5 marzo 1961, n. 158 – Provvedimenti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in relazione al Piano di sviluppo della scuola mediante utilizzazione degli stanziamenti di l. 45.134.000.000 per gli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61.

66. L. 30 marzo 1961, n.304 – Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della Pubblica Istruzione.
67. L. 21 luglio 1961, n. 685 – Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie.
68. L. 3 novembre 1961, n. 1255 – Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.
69. L. 7 dicembre 1961, n. 1264 – Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici.
70. L. 26 gennaio 1962, n. 16 – Provvidenze a favore del personale insegnante delle università Artt. 9, 14
71. L. 30 gennaio 1963, n. 70 – Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e cliniche universitarie.
72. L. 9 febbraio 1963, n. 153 – Ordinamento della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma.
73. L. 14 febbraio 1963, n. 80 – Istituzione dell'assegno di studio universitario.
74. L. 18 febbraio 1963, n. 377 – Modifiche alla L. 26 gennaio 1962, n. 16 concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.
75. L. 2 marzo 1963, n.283 – Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
76. L. 2 marzo 1963, n. 166 – Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'art.42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.
77. L. 6 novembre 1963, n. 1474 – Modificazioni dell'art. 32 della L. 18 marzo 1958, n. 349, sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.
78. L. 20 marzo 1964, n. 115 – Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 150 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria.
79. L. 13 giugno 1964, n. 445 – Norme interpretative e integrative dello stato giuridico degli assistenti ordinari di ruolo statale.
80. D.P.R. 28 gennaio 1965, n. 234 – Sostituzione dell'art. 44 del regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori
81. L. 5 marzo 1965, n. 164 – Integrazione della legge 25 gennaio 1962, n. 12, relativamente agli orfani di guerra studenti universitari nel casi di cessazione del trattamento pensionistico alla madre per morte o per altre cause.

82. L. 5 giugno 1965, n. 698 – Modificazioni e integrazione della legge 3 novembre 1961, n.1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici.
83. L. 6 aprile 1966, n. 202 – Limite di età per la partecipazione ai concorsi di personale tecnico di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255.
84. L. 8 giugno 1966, n. 432 – Norme generali sull’Istituto superiore di scienze sociali di Trento.
85. L. 13 giugno 1966, n. 543 – Istituzione presso l’Università degli studi di Siena della Facoltà di scienze economiche e bancarie.
86. L. 25 luglio 1966, n. 602 – Modifiche alla L. 21 luglio1961, n. 685, concernente l’ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle facoltà universitarie.
87. L. 25 luglio 1966, n. 585 – Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria.
88. L. 24 febbraio 1967, n. 62 – Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuove disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari.
89. L. 7 marzo 1967, n. 117 - Istituzione scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa
90. L. 21 marzo 1967, n. 160 – Trasformazione in Università statale della libera Università di Lecce.
91. L. 5 giugno 1967, n. 422 – Autorizzazione di spesa per il completamento del programma di ricerche spaziali San Marco.
92. L. 28 luglio 1967, n. 641 - Nuove norme per l'edilizia universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971. Da art. 32 a 37 e da 42 a 62
93. L. 6 ottobre 1967, n. 948 – Disposizioni sull’ulteriore decentramento dei servizi relativi al personale assistente e tecnico delle università.
94. L. 24 novembre 1967, n. 1154 – Disposizioni integrative dell’art. 13 della L. 24 febbraio 1967 n. 62, per quanto concerne l’Università italiana per stranieri di Perugia.
95. L. 12 dicembre 1967, n. 1220 – Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie.
96. L. 5 febbraio 1968, n.82 - contributi per opere ospedaliere e cliniche universitarie - art. 5
97. L. 8 marzo 1968, n. 199 – Trasformazione in Istituto universitario di magistero statale dell’attuale istituto universitario pareggiato di magistero “G. Cuomo” di Salerno.
98. L. 12 marzo 1968, n. 442 - Istituzione di una università statale in Calabria
99. D.P.R. 28 maggio 1968, n. 801 – Modificazioni all’ordinamento didattico universitario

100. D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129 - Ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura .
101. L. 21 aprile 1969, n. 162 – Nuove norme per l’attribuzione dell’assegno di studio universitario.
102. D.P.R. 10 settembre 1969, n. 707 – Riordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere
103. D.P.R. 23 ottobre 1969, n. 987 – Modificazioni all’ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria
104. D.P.R. 31 ottobre 1969, n. 995 – Riordinamento degli studi della facoltà di architettura
105. L. 11 dicembre 1969 n. 910 - Provvedimenti urgenti per l'università
106. L. 22 dicembre 1969, n. 952 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 ottobre 1969, n.701, recante norme integrative e modificative della L. 28 luglio 1967 n. 641, sull’edilizia scolastica e universitaria.
107. L. 11 marzo 1970, n. 85 – Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 20 gennaio 1970, n. 4, recante nuovi termini per la presentazione dei piani di studio universitari.
108. D.P.R. 26 marzo 1970, n. 825 – Modificazioni all’art.13 del regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e la assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori.
109. L. 27 maggio 1970, n. 378 – Ammissione degli studenti dell’Università di Assisi nelle Università statali e riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti.
110. L. 3 giugno 1970, n. 380 – Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano.
111. L. 26 luglio 1970, n. 574 – Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 19 giugno 1970 n. 369, concernente aumento di spesa per l’attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico.
112. L. 30 novembre 1970, n. 924 – Nuovi provvedimenti per l’Università.
113. L. 18 dicembre 1970, n. 1083 – Estensione dei requisiti di ammissione all’esame nazionale di idoneità a primario e all’esame regionale di idoneità ad aiuto limitatamente agli esami di idoneità per il servizio di analisi.
114. D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 - Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato - art. 79
115. L. 22 gennaio 1971, n. 4 – Proroga dei termini per le chiamate e i trasferimenti a cattedre vacanti presso le Facoltà universitarie.

116. L. 25 marzo 1971, n. 213 – Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 del R.D. 30.9.1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al D.L. 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in L. 17 gennaio 1968, n. 4.
117. D.P.R. 11 maggio 1971, n. 452 – Istituzione del corso di laurea in psicologia presso la facoltà di lettere e filosofia e di magistero dell'Università degli studi di Roma
118. L. 3 giugno 1971, n. 360 – Provvedimenti per il personale docente delle università.
119. L. 29 ottobre 1971, n. 866 – Proroga delle cariche di rettore di università, di direttore di istituto di istruzione universitaria, di preside di Facoltà universitaria.
120. L. 20 novembre 1971, n. 1095 - Norme per il riconoscimento degli studi presso l'Accademia militare, la scuola ufficiale carabinieri e l'accademia della guardia di finanza
121. L. 25 novembre 1971, n. 1042 – Provvedimenti per il personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria.
122. L. 6 dicembre 1971, n. 1045 – Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie.
123. L. 11 dicembre 1971, n. 1108 – Concessione di un contributo annuo all'università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali.
124. D.P.R. 18 luglio 1972, n. 524 – Abolizione del corso di diploma di farmacia dall'ordinamento didattico universitario.
125. L. 22 novembre 1972, n. 771 - Istituzione di una seconda università statale in Roma
126. L. 8 febbraio 1973, n. 24 – Determinazione del termine di presentazione delle istanze di riconoscimento del servizio pre-ruolo di professori universitari prestato nella posizione di incaricato senza possesso della libera docenza.
127. L. 30 novembre 1973, n. 766 – Conversione in legge del D.L. 1.10.1973, n. 580 recante misure urgenti per l'università.art. 5, comma dodicesimo
128. D.P.R. 5 marzo 1974, n. 175 – Modificazioni all'ordinamento didattico della facoltà di magistero.
129. L. 16 maggio 1974, n. 200 - Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari (Art. 1)
articoli 1 e 2
130. L. 5 giugno 1974, n. 269 – Istituzione di un posto in soprannumero di professore universitario di ruolo da assegnare alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.
131. D.L. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 386, art. 6 – Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria

132. L. 7 giugno 1975, n. 259 – Norme applicative e interpretative della L. 15 novembre 1973, n.734, relative al personale non insegnante delle università.
133. L. 22 luglio 1975, n. 328 – Integrazione dei finanziamenti per l'edilizia universitaria.
134. L. 10 ottobre 1975, n. 551 – Norme per la prosecuzione di opere di edilizia ospedaliera universitaria.
135. L. 6 marzo 1976, n. 50 - Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria
Esclusi gli artt. 6 7 e 8.
136. L. 29 aprile 1976, n. 238 – Modifica della tabella XVIII allegata al R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia.
137. L. 2 maggio 1976, n. 183 – Intervento straordinario nel mezzogiorno per il quinquennio 1976-80
138. L. 24 dicembre 1976, n. 899 – Finanziamento straordinario all'Università di Roma.
139. L. 24 dicembre 1976, n. 887 – Soppressione del consorzio della casa dello studente dell'Università di Roma.
140. L. 4 febbraio 1977, n. 21 – Norme riguardanti i contratti e gli assegni biennali di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni nella L. 30 novembre 1973, n. 766.
141. L. 12 febbraio 1977 , n. 34 – Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'art. 3 del D. L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella L. 30 novembre 1973, n. 766.
142. L. 4 aprile 1977, n. 1121 – Norme modificative della L. 7 giugno 1975, n. 259, relativa al personale non insegnante delle Università.
143. D.P.R. 6 aprile 1977, n. 217 – Conferimento all'Avvocatura dello Stato, della rappresentanza in giudizio delle opere universitarie.
144. L. 28 giugno 1977, n.394 - Potenziamento dell'attività sportiva universitaria
145. D.P.R. 12 luglio 1977, n. 817 – Modificazioni al corso di laurea in scienze forestali
146. L. 25 ottobre 1977, n. 808 – Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'Istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università art.10 e 18, comma terzo
147. L. 5 agosto 1978, n. 462 – Copertura finanziaria del Decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università.
148. L. 21 dicembre 1978, n. 843 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato

149. L. 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale art. 39
150. L. 7 febbraio 1979, n. 31 – Istituzione e composizione transitoria del Consiglio Universitario Nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo.
151. D.P.R. 24 febbraio 1979, n. 309 – Modificazioni all’ordinamento didattico universitario.
152. L. 3 aprile 1979, n. 122 - Realizzazione della seconda università di Roma e istituzione delle università della Tuscia e di Cassino
153. D.P.R. 11 maggio 1979, n.282 – modificazioni all’ordinamento didattico universitario
154. D.P.R. 7 giugno 1979, n. 222 - Attribuzione di miglioramenti economici al personale delle università.
155. D.P.R. 3 ottobre 1979, n. 586 – Modificazioni all’ordinamento didattico universitario
156. D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 – Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali articoli 31 e 35, commi dal decimo al tredicesimo.
157. L. 22 dicembre 1979, n. 642 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie di cui all’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.
158. L. 21 febbraio 1980, n. 28 – Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.
159. D.P.R. 28 febbraio 1980, n.135 – Istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la facoltà di medicina e chirurgia
160. L. 14 marzo 1980, n. 91 – Interpretazione autentica dell’art.7, dodicesimo comma, della L. 21 febbraio 1980, n. 28, concernente il riordinamento della docenza universitaria.
161. D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 - riordinamento della docenza universitaria
162. Gli artt. 25 e 100 sono abrogati dall’art. 13, comma 95, lettera e) della legge 15 maggio 1997, n. 127.
163. L’art. 4 è abrogato dall’art. 17, comma 112, della L. 15 maggio 1997, n. 127 all’atto dell’emanazione del D.M.
164. Gli artt. 65 e 67 sono abrogati dall’art. 17, comma 119.
165. L’art. 57, comma 3, è abrogato dal D.P.R. 3.10.1997, n. 386.
166. Gli artt. 94, comma 3, 95 comma 1 sono dichiarati non applicabili dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di ateneo previsti dall’art. 2 del D.M. 21 maggio 1998
167. Art. 7 D. Lgs. 5.6.1998, n. 204

168. L'art. 64 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della L. 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
169. Gli artt. Da 41 a 49 e da 54 a 57 sono abrogati dalla L. 3 luglio 1988, n. 210. Gli artt. Da 68 a 73 sono parimenti abrogati mentre cessano di avere efficacia con l'emanazione dei regolamenti le disposizioni del secondo comma dell'art. 8 e ogni altra disposizione incompatibile in materia di trasferimento dei ricercatori e di professori universitari. Restano escluse dall'abrogazione le disposizioni dell'art. 32. Al di là delle abrogazioni esplicite, citate anche in calce ai testi disponibili, sono da considerarsi implicitamente abrogati, a mio avviso, i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 8, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 39, 41-49, 50-57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68-73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 101 e seguenti. Gli articoli 102 e 123, comma quinto
170. Artt. 1, 8, 9 (commi 1,2,3,4 e 5), 10 11 (e successive modificazioni), 12, 13 (come modificato dalla legge 705/85), 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 (comma 2), 31, 32, 33, 114, 29, 103 (commi da 1 a 12), 19 (commi 1, 2 e 8), 34 (commi 1, 6 e 7), 6 (1° e 2° comma)
171. D.P.R. 5 settembre 1980, n. 934 – Modificazione all'ordinamento didattico universitario
172. D.P.R. 16 ottobre 1980, n. 1209 – Modificazioni all'ordinamento didattico universitario
173. D.P.R. 4 novembre 1980, n. 719 – Corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti economici al personale non docente delle Università, ai professori universitari incaricati esterni ed agli assistenti universitari.
174. D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1210 – Modificazioni all'ordinamento didattico universitario
175. L. 30 marzo 1981, n. 119 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 1981) – Artt. 30 e 31
176. L. 14 maggio 1981, n. 219 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti
177. D.P.R. 2 giugno 1981, n. 270 – Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Università degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano.
178. L. 24 luglio 1981, n. 391 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981,, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'Università.
179. D.P.C. 24 settembre 1981 – Declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Università.
180. L. 28 ottobre 1981, n. 612 – Concessione di u contributo per il quinquennio 1981-85 all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di Alti studi internazionali.
181. L. 30 ottobre 1981, n. 615 - Integrazione al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (artt.1-5)

182. D.P.R. 31 ottobre 1981, n. 1089 – Modificazioni all’ordinamento didattico universitario
183. D.P.C.M. 5 febbraio 1982 – Determinazione per l’anno accademico 1981-82 dei contributi finanziari alle università non statali, ai sensi dell’art. 122 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
184. D.P.R. 4 marzo 1982, n. 371 – Regolamento per l’amministrazione e la contabilità generale delle Università e degli istituti di Istruzione universitaria.
185. L. 10 marzo 1982, n. 71 – Provvedimenti a favore della facoltà di economia e commercio e di lingue e letterature straniere dell’ Università degli studi di Pisa.
186. D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163 – Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.
187. D.P.R. 19 aprile 1982, n. 299 – Modificazioni all’ordinamento didattico universitario
188. L. 26 aprile 1982, n. 181 - -- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato
189. D.P.R. 11 luglio 1982, n. 380 Art. 36
190. L. 7 agosto 1982, n. 526 – Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell’economia Art. 25
191. L. 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove università
192. D.P.R. 9 settembre 1982, n. 806 – Modificazioni all’ordinamento didattico universitario
193. L. 6 ottobre 1982, n. 724 – Estensione ai professori incaricati nell’anno 1979-80 delle disposizioni di cui all’art. 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n.28, concernente riordinamento della docenza universitaria.
194. L. 6 ottobre 1982, n. 725 – Deroga all’art. 53, undicesimo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente l’inquadramento dei professori associati e nuova disciplina dell’opzione tra regime a tempo pieno e a tempo definito per i professori di nuova nomina Art. unico comma 3
195. D.P.R. 3 novembre 1982, n. 905 – Corresponsione di miglioramenti economici al personale di ricerca e di sperimentazione.
196. L. 11 novembre 1982, n. 828 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche
197. D.P.R. 22 dicembre 1982, n. 1143 – Modificazioni all’ordinamento didattico universitario
198. L. 26 aprile 1983, n. 130 - -- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato
199. L. 28 aprile 1983, n. 133 –Bilancio di previsione per l’anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85.

200. L. 2 maggio 1983 n. 156 - Provvidenze economiche di carattere generale per le imprese colpite da calamità
201. L. 10 maggio 1983, n. 194 - Modifiche e integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione di nuove università (art. un.)
202. D.P.R. 22 luglio 1983, n. 484 – Modificazioni all’ordinamento didattico universitario
203. D.P.R. 28 ottobre 1983, n. 946 – Modificazioni all’ordinamento didattico universitario
204. L. 27 dicembre 1983, n. 730 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato
205. L. 2 maggio 1984, n.116 – Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria.
206. D.P.R. 19 luglio 1984, n. 571 – Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente delle Università e di analoghe istituzioni.
207. L. 13 agosto 1984, n. 478 – Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità e di inquadramento dei professori associati e dei ricercatori.
208. L. 13 agosto 1984, n. 477 – Supplenze del personale docente delle Università .
Art. 3
209. L. 13 agosto 1984, n. 476 – Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.
210. D.P.R. 11 ottobre 1984, n. 936 – Modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze forestali
211. D.L. 16 ottobre 1984, n. 672, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 1984, n. 835 – Misure urgenti per il personale precario della unità sanitarie locali
212. L. 29 novembre 1984, n. 798 - Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia
213. L. 22 dicembre 1984, n. 887 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato Art. 7
214. L. 25 giugno 1985, n. 331 – Provvedimenti urgenti per l’edilizia universitaria.
Escluso art. 1, comma 8,
Art. 2
215. L. 9 dicembre 1985, n. 705 – Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
Art. 5

216. L. 20 dicembre 1985, n. 750 – Conversione, con modificazioni, del D.L. 19 ottobre 1985, n. 548, recante disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche.
217. L. 29 gennaio 1986, n. 23 - Norme sul personale tecnico e amministrativo delle università artt. 12, 13, 14 e 24, comma 1
218. Legge 1 dicembre 1986 n. 879 - Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità
Art. 11: univ. Udine; Art. 31: univ. Ancona
219. D.L. 9 dicembre 1986, n. 834 – Contributi dovuti alle Università non statali per l'anno accademico 1985-86.
220. L. 22 dicembre 1986, n. 910 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato Artt. 1 e 7 comma 8
221. L. 7 febbraio 1987, n. 20 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-1986.
222. D.L. 2 marzo 1987, n. 57, conv. L. 22 aprile 1987, n. 158 – Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari
Artt. 1 (commi 1,2,3,4, e 5), 2, 2-bis, 2-ter,
223. L. 16 marzo 1987, n. 113 – Celebrazioni del IX centenario dell'Università di Bologna.
224. L. 3 ottobre 1987, n. 400 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonché interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna.
225. L. 11 marzo 1988, n. 67 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato art. 24, 24° comma Art. 17 comma 43 - contributo straordinario all'Univ. Calabria; Art. 17 comma 12 – contributo straordinario all'Univ. Venezia
226. L. 5 agosto 1988, n. 341 – Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della L. 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari.
227. D.L. 30 agosto 1988, n.382 – Contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988.
228. L. 29 ottobre 1988, n. 456 – Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle università non statali per l'anno 1988.
229. L. 23 gennaio 1989, n. 15 – Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali.

230. L. 21 febbraio 1989, n. 63 – Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle università.
231. L. 18 marzo 1989, n. 118 - Norme interpretative e integrative delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari e associati
Artt. 1 (comma 3), 2 (commi 1 e 2)
232. L. 12 aprile 1989, n. 131 – Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1988 all'Università di Bologna, mediante emissione di monete celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università .
233. L. 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Artt. 1-8, 10-13, 16 e 17
234. 24 maggio 1989, n. 204 – Interpretazione autentica del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana e modifica del D.L. 2 marzo 1987, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1987, n. 158
Art. 1
235. L. 7 agosto 1990, n. 239 – Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari
Artt. 1 (commi 1 e 2), 2 commi 1 e 3
236. L. 7 agosto 1990, n. 245 – Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90
237. L. 19 novembre 1990, n. 341, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari
Artt. 10 (comma 9), 1, 12, 16 (comma 1), 12 (comma 8, secondo periodo), 16
238. L.29 novembre 1990, n. 370 – Celebrazione del 750° anniversario dell'Università degli studi di Siena.
239. Legge 15 dicembre 1990, n. 396 - Interventi per Roma, capitale della Repubblica
240. D.L. 21 dicembre 1990, n. 390 – coord. Con la legge di conversione 18.2.1991 n.47 - contributi alle università non statali – Univ. Urbino
241. D.L. 11 febbraio 1991, n. 38 – Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale.
242. L. 18 febbraio 1991, n. 47 – Conversione in legge , con modificazioni, del D. L. 21 dicembre 1990, n. 390 , recante contributi alle università non statali .
Si riferisce soltanto all'anno 1990.
243. Legge 29 luglio 1991, n. 243 - Università non statali legalmente riconosciute
(Univ. Urbino)

244. L. 2 ottobre 1991, n. 315 – Concessione di un contributo all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione
245. Legge 8 novembre 1991, n. 360 – Interventi urgenti per Venezia e Chioggia
246. L. 2 dicembre 1991, n. 390 – Norme sul diritto agli studi universitari
Art. 18
247. L. 30 dicembre 1991, n. 412 – Disposizioni in materia di finanza pubblica
art. 4, comma 7, periodi nono e decimo
248. L. 31 dicembre 1991, n. 433 - Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.
249. L. 5 febbraio 1992, n. 139 – Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna
250. Legge 7 febbraio 1992, n. 186 – concessione di un contributo all'Univ. Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone
251. D.L. 21 febbraio 1992, n. 40 Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.
252. L. 23 dicembre 1992, n. 498 – Interventi urgenti in materia di finanza pubblica
253. D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria
art. 4, commi 3, 5, 6; art.6, commi 1, 2, primo e secondo periodo, 3, quinto e settimo periodo, 4 e 5;
art. 6-bis; art. 15 – quinquies, comma 9, e 15-nonies, comma 2
254. L. 3 dicembre 1993, n. 500 – Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l'anno 1993 all'Università di Pisa, mediante emissione di monete celebrative del 650° anniversario della fondazione dell'Ateneo.
255. L. 24 dicembre 1993, n. 537 - Interventi correttivi di finanza pubblica
Art. 5 (comma 21, 1° periodo)
256. D.L. 8 settembre 1994, n. 532 – Disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale.
257. D.L. 7 novembre 1994, n. 620 – Disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale.
258. D.L. 7 gennaio 1995, n. 4 – Disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale.
259. L. 8 marzo 1995, n. 63 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale.
260. D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1995, n. 236 – Disposizioni urgenti per il funzionamento delle Università
Artt. 2, 4, 6, 9, 10, 11bis, 11ter e 11quater - art. 1 (n.i.c.) Art. 11 quater

261. Legge 20 dicembre 1995, n. 539 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.
262. L. 28 dicembre 1995, n. 549 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Art. 1 (comma 30)
263. L. 30 luglio 1996, n. 403 – Conversione in legge del D.L. 11 giugno 1996, n. 314, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione.
264. Legge 4 ottobre 1996, n. 515 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.
265. L. 5 novembre 1996, n. 573 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca. (Terza Univ. Roma)
266. L. 23 dicembre 1996, n. 662, modificata dal decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dal decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 1997, n. 140 e dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Art. 1, commi 1°-12°, 14°, 17°, 29°, 43°, 56°-64°, 66°, 86°, 87°, 89°, 90°-95°, 119°-121°, 123°-129°, 173° quater e art. 2, commi 91° e 92°
art. 1 comma 6
267. D.L. 10 marzo 1997, n. 49 – Disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.
268. D.L. 25 marzo 1997, n. 67 – coordinato con la legge di conversione 23 maggio 1997 n. 135 -
Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione - mutui
269. L. 9 maggio 1997, n. 121 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, recante disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia
270. L. 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
Commi 112 e 125, Art 17 (comma 96 lettera e)
271. L. 2 ottobre 1997, n. 345 - Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia. (univ. Urbino)
272. D.P.R. 3 ottobre 1997, n. 387 – Regolamento recante disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca
273. L. 27 dicembre 1997, n. 449 – Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
Art. 51 comma 5, 3° periodo e comma 10

274. D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178 – Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127
Art. 8 – comma 6
275. D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 - Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania Art. 1, comma 3°
276. L. 3 luglio 1998, n. 210 – Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo
Artt. 1, 2, 3
277. L. 3 agosto 1998, n. 267- Conversione, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania - Art. 1, comma 3°
278. L. 3 agosto 1998, n. 315 - Interventi finanziari per l'università e la ricerca (Polit. Torino per Monovì, Roma La Sapienza per Latina)
279. L. 3 agosto 1998, n. 295 - Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico.
All'art. 3: intervento per l'adeguamento del sistema autostradale italiano e per la salvaguardia di Venezia
280. D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390 - Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art.1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 E' sostituito dal D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.
281. Legge 30 novembre 1998, n. 419 - Delega al Governo per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 articolo 6
282. Legge 23 dicembre 1998 n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Artt. 24, 26, 29, 45, 52, 72) Art. 26 comma 1 e art. 26 comma 2 art. 72, comma 10
283. L. 14 gennaio 1999, n. 4 – Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole
art. 1, comma 25 Artt. 12, 1 (comma 11,24,)
284. L. 25 giugno 1999, n. 208 – Disposizioni in materia finanziaria e contabile
Art. 2 comma 18
285. D.L. 1 ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1999, n. 453 – Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma

286. L. 19 ottobre 1999, n. 370 – Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica art. 8, commi 3, 10 e 12
Art. 12 (comma 6)
All'art. 9 – comma 1 – lette.a) Univ. Padova – lett. B) Univ. Torino limiti di impegno ventennali per contrazione mutui. All'art. 9 – comma 2 – lett.a) Univ. Cassino – b) Univ. Roma La Sapienza per Latina
287. D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 – Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419
288. L. 23 dicembre 1999- n. 488 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Art. 23
289. Legge 24 dicembre 1993, n.537 art.5, comma 1,2,3,6,7 e 8;
290. Legge 19 ottobre 1999, n.370 art.2 comma 2
291. Legge 28 gennaio 1999, n.17 art.2
292. D.P.R. 31 luglio 1980, n. 382 art.65 (già abrogato con legge 15 maggio 1997 n.127 art.17 comma 119)
293. Legge 19 ottobre 1999, n.370 art.4 comma 1
294. Legge 19 ottobre 1999, n.370 art.5 comma 1
295. Legge 29 luglio 1991, n.243
296. Legge 28 giugno 1977, n.394
297. R.D. 31.8.1933, n. 1592 – art. 51
298. R.D. 6.4.1924, n. 674 – art. 130
299. Legge 28.7.1967 n. 641 – artt. da 32 a 62
300. (Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971)
301. D.L. 24.10.1969, n. 701, convertito dalla L. 22.12.1969, n. 952 – artt. 9 e 9 bis
302. (Norme integrative e modificative della L. 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria)
303. D.L. 1.10.1973, n. 580, convertito dalla L. 30.11.1973, n. 766, art. 11 (Misure urgenti per l'Università)
304. Legge 22.7.1975 n. 328 (Integrazione dei finanziamenti per l'edilizia universitaria)
305. Legge 6.3.1976 n. 50 (Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria)

306. Legge 7.8.1982 n. 526 – art. 25 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia)
307. Legge 25.6.1985 n. 331 (Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria)
308. Legge 22.12.1986 n. 910 – artt. 1, 7 comma 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987))
309. Legge 2.12.1991 n. 390 – art. 18 (Norme sul diritto agli studi universitari)
310. Legge 23.12.1991, n. 430 - art. 3 (Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico)
311. Legge 27.12.1997 n. 449 – art. 51 comma 10 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
312. Legge 25.6.1999 n. 208 – art. 2, comma 18 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile) Legge 12-3-1968 n. 442 – art. 14 (Istituzione di una nuova università statale in Calabria)
313. Legge 2-5-1976 n. 183 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80)
314. Legge 14-5-1981 n. 219 (...interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981)
315. Legge 11-11-1982 n. 828 – art. 11, comma 1 (...provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia...)
316. Legge 2-5-1983 n. 156 – art. 3 (Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dalla frana del 13.12.1982)
317. Legge 29-11-1984 n. 798 – art. 3, comma 1, lettera m) (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia)
318. Legge 25-6-1985 n. 331 - art. 2 (Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria) - Roma Tor Vergata
319. Legge 1-12-1986 n. 879 - art.11, commi 1, 2 e 3; art. 31 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche...)
320. Legge 3-10-1987 n. 400 – art. 3, commi 1 e 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31.7.1987, n.319, recante misure urgenti per la regione Calabria...)
321. Legge 11-3-1988 n. 67 - L.F. 1988 - art.17 comma 43 (Contributo straordinario all'Università della Calabria...)
322. Legge 11-3-1988 n. 67 - L.F. 1988 - art.17 comma 12 (Contributo straordinario all'Università di Venezia...)

323. D.L. 21-12-1990 n. 390 coord. con la legge di conversione 18-2-1991 n. 47 – art. 2 (Contributi alle Università non statali)
324. Legge 29-7-1991 n. 243 – art. 5, comma 2 (Università non statali legalmente riconosciute)
325. Legge 2-10-1991 n. 315 (Concessione di un contributo all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI° centenario della sua fondazione)
326. Legge 7-2-1992 n. 186 (Concessione di un contributo all'Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone)
327. Legge 20-12-1995 n. 539 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale)
328. Legge 5-11-1996 n. 573– art. 1, comma 2 (Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca)
329. Legge 3-8-1998 n. 315 – art.1, comma 1, lettere h) ed i) (Interventi finanziari per l'università e la ricerca)
330. Legge 2-10-1997, n. 345 – art.1, comma 5 (Finanziamento per opere ed interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo....)
331. regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, articoli 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, e 49;
332. regio decreto-legge 8 febbraio 1937, n.794;
333. legge 5 febbraio 1968, n.82, art.5;
334. decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n.129;
335. legge 3 giugno 1970, n.380, articoli 4, 5,6,7,17,18,20,23,28 e 29;
336. decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n.1077, art.79
337. decreto-legge 1 ottobre 1973, n.580, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n.766, art.5, comma dodicesimo;
338. legge 16 maggio 1974, n.200, artt.1 e 2;
339. decreto-legge 8 luglio 1974, n.264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, art 6;
340. -.legge 25 ottobre 1977, n.808, art.10 e 18, comma terzo;
341. legge 23 dicembre 1978, n.833, art.39;
342. decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, art.31 e 35, commi dal decimo al tredicesimo;

343. -decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, art. 102 e 123, comma quinto;
 344. legge 16 ottobre 1984, n.672, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1984, n.835;
 345. legge 29 gennaio 1986, n.23, art.12, 13, 14, e 24, comma 1;
 346. legge 30 dicembre 1991, n.412 art4, comma 7, periodi nono e decimo;
 347. decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, art.4, commi 3,5,6; art.6, commi 1, 2, primo e secondo periodo, 3, quinto e settimo periodo, 4 e 5; art.6-bis; art.15-quinquies, comma 9, e 15-nonies, comma 2;
 348. decreto-legge 21 aprile 1995, n.120, convertito dalla legge 236 del 21 giugno 1995, art.1;
 349. legge 23 dicembre 1996, n.662, art.1, comma 6;
 350. legge 30 novembre 1998, n.419, art.6;
 351. legge 23 dicembre 1998, n.448, art.72, comma 10;
 352. legge 14 gennaio 1999, n.4, art 1, comma 25 ;
 353. decreto-legge 1 ottobre 1999, n.341, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 1999, n.453;
 354. legge 19 ottobre 1999, n.370, art.8, commi 3, 10 e 12 ;
 355. decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517
3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente Testo unico.

LIBRO II

Art. 1

Programmazione del sistema universitario

1. La programmazione del sistema universitario, da attuarsi mediante la razionalizzazione dell'offerta formativa degli atenei e il potenziamento della ricerca in essi realizzata, persegue la finalità della qualificazione del sistema universitario, corrispondendo alle esigenze di sviluppo culturale, sociale, civile ed economico ed alla connessa evoluzione del mercato del lavoro, nonché contribuendo alla riduzione degli squilibri territoriali, in particolare tra Centro-Nord e Sud.
2. Sono strumenti e modalità della programmazione l'istituzione, la soppressione o la trasformazione di corsi, facoltà o atenei, l'adeguamento delle risorse delle università, ivi comprese quelle per strutture e personale universitario, gli accordi di programma tra Ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati, la partecipazione e il sostegno ad iniziative cofinanziate dall'Unione europea o da soggetti terzi.
3. La programmazione si attua mediante:
 - a) la determinazione per ciascun triennio degli obiettivi del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie. A tal fine il Ministro predispose un apposito schema di decreto, sul quale esprimono parere il Consiglio universitario nazionale (CUN), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il Consiglio nazionale degli studenti universitari CNSU. Il predetto schema è quindi trasmesso alle commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono parere a norma dei rispettivi regolamenti. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione al CUN, alla CRUI, al CNSU lo schema del decreto è comunque trasmesso alle commissioni parlamentari. Il decreto è emanato dal Ministro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
 - b) la formulazione da parte delle università o di altri soggetti pubblici e privati di apposite proposte, coerenti con gli obiettivi di cui alla lettera a), indicando le risorse necessarie, disponibili e da acquisire. Le proposte sono corredate da una relazione tecnica, predisposta dal nucleo di valutazione dell'ateneo, con riguardo ai parametri di cui alla lettera d) e sono trasmesse ai comitati regionali di coordinamento. Le proposte di istituzione o di soppressione di facoltà di medicina e chirurgia sono trasmesse al Ministero della sanità per l'espressione di un parere;
 - c) l'espressione di pareri motivati da parte dei comitati regionali di coordinamento sulle proposte di cui alla lettera b). Le proposte e i pareri di cui alla presente lettera sono trasmessi da parte dei predetti comitati al Ministero. Qualora le proposte riguardino più regioni, i pareri sono espressi dai comitati interessati, riuniti in seduta comune;
 - d) la predisposizione di apposita relazione tecnica del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario sulle proposte trasmesse ai sensi della lettera c), con riguardo alla congruità tra proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati, nonché con riferimento agli obiettivi di cui alla lettera a). La relazione è trasmessa al Ministro;
 - e) l'emanazione di un successivo decreto ministeriale che, tenendo conto degli obiettivi determinati con il decreto di cui alla lettera a), individua, sulla base delle proposte, dei pareri e della relazione di cui rispettivamente alle lettere b), c) e d), le iniziative da realizzare nel triennio, gli strumenti e le modalità di cui al comma 2 da attivare, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera a), il decreto di cui alla presente lettera è comunque emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 le università, sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente istituire nuove facoltà e corsi nel territorio sede dell'ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario. L'istituzione delle facoltà e l'attivazione dei corsi di cui al presente comma sono comunicate al Ministero.

5. L'istituzione e la soppressione di università previste dal decreto di cui al comma 3, lettera e), sono disposte con appositi decreti del Ministro, che disciplinano le modalità attuative ed i tempi sulla base dei seguenti principi:

a) nuove università o istituti di istruzione universitaria statali si costituiscono mediante:

1) l'istituzione contestuale in una medesima sede di più facoltà e la determinazione delle procedure per la costituzione degli organi accademici;

2) il trasferimento da altre università di strutture già esistenti, subentrando la nuova università in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite;

b) nel caso di istituzione di nuove facoltà di cui alla lettera a), punto 1), anche decentrate, le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate temporaneamente da un apposito comitato costituito da cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due di seconda. I predetti componenti il comitato sono eletti dai professori di ruolo appartenenti ai settori scientifico-disciplinari afferenti alle predette facoltà. Le elezioni sono indette ed espletate dagli atenei. I membri del comitato durano in carica fino all'assegnazione alla facoltà di almeno cinque professori di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda e comunque non oltre tre anni. Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione il comitato decade, i suoi membri non possono essere rieletti e si procede ad una nuova elezione. Non si fa luogo all'elezione del comitato qualora abbiano optato per la nuova facoltà almeno tre professori di prima fascia e due di seconda;

c) l'istituzione di nuove università o istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti, nonché l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale avviene contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo. A tali università o istituti si applicano le disposizioni vigenti in materia di finanziamento alle università non statali;

d) nel caso di soppressione di ateneo è garantito agli studenti il completamento degli studi, al personale tecnico-amministrativo e al personale docente e ricercatore il mantenimento del posto, anche in altra sede universitaria.

6. Nel caso di istituzione di nuove facoltà, nella stessa o in altra sede di università esistenti, non finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio delle attività.

7. Per l'attuazione della programmazione del sistema universitario sono prioritariamente utilizzate le quote annue determinate per la predetta finalità dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario predispone ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione nonché, alla fine di ogni triennio, un rapporto sui risultati della medesima. I predetti rapporti sono trasmessi al Ministro e al Parlamento.

FONTE:

Art. 2 del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25.

Art. 2

Comitati regionali di coordinamento

1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle università della regione, riunita in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle università della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma.
2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo.
3. I comitati provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.

FONTE:

Art. 3 del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25

Art. 3

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui l'autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.
3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, può presentare istanza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'Università, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è operato in attuazione dell'articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 997, nonché delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

FONTE:

Art. 48, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

Art. 4 **Scuole di specializzazione**

1. Le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università.
2. L'ordinamento e l'istituzione delle Scuole di specializzazione sono disposti, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 libro primo, esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
3. I corsi di studio delle scuole di specializzazione sono corsi ufficiali universitari.
4. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

FONTE:

Art. 1 e 11, DPR 10 marzo 1982, n. 162

Art. 5 **Studenti**

1. Agli studenti dei corsi delle scuole contemplate nel presente capo si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari comprese quelle relative alle tasse e contributi, alla partecipazione e all'elezione degli organi universitari, alle norme disciplinari per gli iscritti agli altri corsi di studio.

FONTE:

Art. 10, Capo II, DPR 10 marzo 1982, n. 162

Art. 6 **Consiglio della scuola**

1. Per ciascuna scuola di specializzazione anche se comprendente più indirizzi è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.
2. Il consiglio, salvo quanto previsto dall'articolo 114 libro primo, è composto dai professori di ruolo, dai ricercatori e dai professori a contratto ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo modalità stabilite nello Statuto.

3. Il consiglio esercita le competenze allo stesso demandate dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo in materia di coordinamento degli insegnamenti.

FONTE:

Art. 14, Capo III, DPR 10 marzo 1982, n. 162

Art. 7 **Corsi di perfezionamento**

1. Le università possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie decentrate e mezzi radiotelevisivi.

2. Ai predetti corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario.

3. Il corso è attivato con decreto del rettore, su conforme parere o su proposta delle facoltà interessate e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

4. Il decreto del rettore determina i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento del corso e la sua durata, anche in relazione alle esigenze di coloro che già operano nel mondo della produzione e dei servizi sociali, l'ammontare degli eventuali contributi di iscrizione e ogni altra utile prescrizione.

FONTE:

Art. 16, Capo VI, DPR 10 marzo 1982, n. 162

Art. 8 **Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste**

1. La scuola internazionale superiore di studi avanzati, istituita presso l'Università degli studi di Trieste, quale istituto scientifico speciale, è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare.

2. La Scuola ha lo scopo di contribuire a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, preparando laureati alla ricerca avanzata, pura ed applicata e all'insegnamento universitario nel settore delle discipline fisiche e della matematica, specialmente per i provenienti dai Paesi in via di sviluppo. A tal fine la Scuola promuove opportune forme di collegamento tra gli istituti di ricerca avanzata nazionali e internazionali, l'Università degli studi di Trieste e la regione. La Scuola potrà eventualmente estendere la propria attività in altri settori culturali secondo i principi di cui al precedente art.6

3. L'ordinamento amministrativo e didattico nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento sono stabiliti con lo statuto.

4. Per lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca la Scuola può avvalersi, mediante particolari accordi, del Centro internazionale di fisica teorica, e delle altre istituzioni di ricerca scientifica esistenti nella regione.

FONTE:

DPR 6 marzo 1978, n. 102.

